MANIFESTO

CHE SERVE DI

RISPOSTA

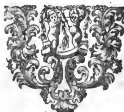
AD UNA SCRITTURA STATA PUBBLICATA IN FIRENZE SOTTO IL TITOLO

DI

APOLOGIA ACCADEMICA, E FORENSE

PER L'ABATE GIO: TOSI

In una Causa d'Aucupio di Pettirossi a Civetta.



IN FIRENZE. MDCCXLIX.

Nella Stamperia di COSIMO MARIA PIERI dirimpetto alla Chiesa di S. Apollinare all'Insegna del SS. NOME di MARIA.

Con Licenza de' Superiori.



MANIFESTO.





OPO il decorso di quasi sei Mesi, da che restò decisa dal Tribunale della Camera Gran-Ducale la Causa di transgressione d'Aucupio a Civetta contro Gio: Tosi querelato necessariamente, e non volontariamente per sommo rigore di Bandita, per quanto faremo per dimostrare in appresso, da Gio: Domenico Tonielli Guardia dell' Illustrissimo Sig. Marchese Francesco De' Frescobaldi, si presenti estragiudizialmente essere stata supplicata S. M. Imperiale, e sua Presidenza delle Finanze per la revisione, e che nell'istesso tempo fosse data alla luce, e resa pubblica mediante la stampa una voluminosa Scrittura d'un Anonimo Dottore (per non valerci della frase in essa usata di un Dottore senza nome) sotto il titolo = *Apologia Accademica, e Forense per l' Abate Giovanni Tosi nella Causa d' Aucupio di Pettirossi a Civetta* = quale mandata unitamente colla Supplica rescritta per Informazione al medesimo Tribunale della Camera, non ostante le replicate instanze fattene per sommi riguardi, ce ne fù denegata la vista: ma essendosi talmente sparsa per questa Città, e resa ancora venale alle Botteghe dello Stecchi Stamparore, e del Librajo Spiombi (ove stà appesa alla pubplica vista) ci è finalmente pervenuta alle mani. In essa figurati i

fatti, secondo che all'Apologista tornavano in acconcio, parte alterati, e altri del tutto falsi, e inventati, risvegliando questioni del tutto estranee dal merito della Causa (arte propria di quelli, che si trovano mancanti di ragione (1) con uno stile insuitato da' savj Difensori delle Cause (2) si pretende in sostanza dimostrare l'ingiustizia della Sentenza, tanto rispetto al Capo della transgressione di Caccia, quanto della rejezione della Contraquerela di pretesa ingiuria da esso Tosi tentata prima avanti il Tribunale degli Otto, ed in secondo luogo a quello della Camera riproposta. L'Autore poi, per mostrare d'essere universalmente versato in tutte le scienze Legali, Civili, e Criminali, Teologiche, Politiche, e Cavalleresche, e in tutte le Lingue Greca, Latina, Ebraica, e Siriaca, Francese, e Toscana (3) per maggiormente magnificare la Causa in sommo screditò delli intervenienti, ha addotti molti Geroglifici, Motti, Testi Greci, versi di Poeti Latini, e Toscani, Sentenze, e passi di Filosofi, e molte altre erudizioni (4) onde sembra che abbia voluto meritarsi la laurea di quelli Eruditi, de' quali diffusamente nelle sue Declamazioni parla il *Menckenio de Carlataneria Eruditorum*, e lo *Stadelli* appresso il medesimo nella lettera *ad Janum Philomusum de circumforanea Litteratorum vanitate*.

E quantunque siaci benissimo noto, che appresso gli Uomini prudenti, benchè non informati delle precise circostanze, che hanno dato motivo alla presente questione, e delle ragioni, sulle quali è fondata la Sentenza giustissima nell'uno, e nell'altro capo proferita dal Tribunale sempre rispettabilissimo della Camera, la contraria Scrittura anziche applauso, somma nausea, e rincrescimento abbia incontrato, vedendo indebitamente aggravato con espressioni poco convenevoli, e con fatti alterati, e supposti un Cavaliere della primaria Nobiltà di questa Capitale, che gode titolo con Feudo, Giurisdizione, e

pree-

(1) Ubi enim causarum sibi commissarum infirmitatem rationibus tueri non possunt, ad conviciandi libidinem deflectunt, *Reinck. de regim. secul. Eccl. lib. 5. Clauf. cap. 11. num. 63. Wendrock. in not. ad Epist. Montal. Epist. 11. not. 1. in princ.*

(2) *L. 6. §. Ante omnia, Cod. de postulando* „ *ibi* „ Ante omnia autem universi Advocati ita præbeant patrocinia „ jurgantibus, & non ultra quam litium „ poscit utilitas in licentiam conviciandi, „ & maledicendi temeritatem prorumpant. Agant quòd Causa desiderat: temperent se ab injuria. Nam si quis adeò „ procax fuerit, ut non ratione, sed probriis putet esse certandum, opinionis „ suæ imminutionem patietur. Nec enim „ conniventia commodanda est, ut quisquam negotio derelicto in Adversarii „ sui contumeliam, aut palam pergat, „ aut subdolè „ *Raynald. observ. crim. cap. 11. §. 14. per tot. Constantin. ad Statut. Urb. annot. 63. num. 597. & plur. seqq. & alibi passim.*

(3) Hoc unum enim gloriæ choragium sectantur, ut multos libros evolvisse videantur, *Baudin cent. 5. Ep. 83.*

(4) Equidem sunt alii, qui paulo magis supra vulgus sapientes, solicitiùs exercent crisin, & Græca continuò crepant, & cum hariolationes suas a Codice Pandectarum Florentino cana senectute venerabili non prorsùs abiudere intellexerint, tùm verò Diis simillimos arbitrantur, *Mencken. decl. 2.*

preeminenza, dalla di cui Casa sono derivati, e tuttora continuano immensi benefizj al popolo più bisognoso, mediante i suoi Negozj; Di più senz' alcun profitto della Causa (5) deriso il Curiale suo Difensore, e del Feudo Auditore, dal quale gratuitamente in altri tempi sono stati assistiti i Tosi in affari di loro somma premura, e che finalmente non è dell'ultimo rango di quelli, che palleggiano la Curia Fiorentina, facendosi lecito di stampare senza sua scienza, e permissione (lo che è grave ingiuria) un foglio di dottrine sciolte, et inordinate, date, come si suol praticare per l'occorrenza, ed opportunità della Causa, supponendo in esse fondata la Sentenza, facendo passare esso foglio per una Scrittura legale, con porre tutto lo studio in notare ogni parola, e fino le virgole, ed errori dell'Amanuense (6) in rapporto di che per notizia di chi non è pratico dello stile delle Curie, e Tribunali, si fà noto, che non era soggetto alla minima Censura, o Critica, mentre per quanto dottamente insegna il *Cardin. De Luca* (7) il Difensore deve dedurre, ed allegare tutti i fondamenti, e ragioni buone, o cattive, che elle siano, che possono in qualunque forma conferire al buon esito della Causa, purchè osservi la sincerità nella narrazione, ed esposizione del fatto, nel quale i Giudici, più che nelle legali proposizioni, sono soggetti ad essere ingannati, mentre, per quello spetta al dottrinale, possono da per se stessi venire in chiaro della verità con lo studio, ed apertura de' libri. (8) Che più? Nemini parcens, indistintamente si motteggiano tutti i Testimonj in Causa esaminati, presenti al fatto, di Mercenarj, e pasciuti *pag. 5.* con altre espressioni alla *pag. 66. col. 2.*

A 3 Sia-

(5) *Albergati del modo di ridurre a pace le inimicizie private lib. 2. cap. 15. delle ingiurie* „ ibi „ l'oltroggiare poi „ è un nuocere, e far dispiacere in cose, „ che turnano a vergogna di chi riceve l' „ oltraggio, e questo nun acciocchè l'ul„ traggiatore voglia acquistare alcuna cosa „ di più, nè per risentimento di dispiace„ re; imperocchè sarebbe vendetta (ma „ solamente per piacere a se stesso) „ & inferiùs „ per la qual cosa, se le specie „ di dispregio sonu speeie d' ingiurie, spe„ cie d' ingiuria sarà lo schernire, e mot„ teggiar altri, senza esser provocato, e il „ biasimare, e notar le genti nelle loru „ professioni. „
Monsig. Della Casa nel Trattato de' Costumi pag. 196. dell'ediz. de' Giunti 1564. ivi „ et è lo scherno un prendere la vergu„ gna, che noi facciamo altrui a diletto, „ senza prò alcuno di noi

(6) Et plerumque sanè circa minutias, & quisquilias occupantur homines isti, qui et Græcorum morbus fuit „ *Mencken. & alibi* „ rea enim suot parvæ propè in „ singulis litteris, atque interpunctionibus „ verborum occupatæ, *Cic. Orat. pro Mur. relat. a Mencken.*

(7) *De Regalib. disc. 189. n. 5. De Relat. Rom. Car. disc. 46. num. 44. Dello Stil Legale cap. 5. num. 6. Constantin. ad Stat. Urb. annot. 63. num. 215. & seq.*

(8) *De Luc. dello Stil Legale cap. 8. n. 5.* „ ivi „ attesochè nelle cose del fatto, „ più che in quelle della Legge, l' inte„ grità, e la dabbenaggine viene stimata „ necessaria, cadendo in esse, più che nel„ le legali la calunnia, e la bugia positi„ va coo l' inganno de' Giudici, li quali „ degl' inganni nelle cose legali, e dottri„ nali si possono facilmente accorgere da „ se stessi coo lo studio, e con l' apertura „ de' libri „ e ciò repete nel *disc. 14. al num. 15.*

Siamo altresì assicurati, che essa contraria Apologia dimostrante un patente, ed aperto livore contro tutti gl'intervenienti in Causa, appresso gli Uomini di senno non abbia arrecato il minimo pregiudizio all'esistimazione, e buon nome degli Offesi, quali non possono restar lesi da ciò, che inconsideratamente esce dall'altrui penna, guidata da una cieca passione, e strabocchevole impegno alla propria Causa, della quale i litiganti sono infermi; Tuttavolta all'effetto che il Pubblico, a cui sovente l'Avversario s'appella, possa restare illuminato della verità de' fatti, e dare un più sicuro, ed accertato giudizio, si è creduto proprio di pubblicare il presente Manifesto.

E quantunque con questa occasione ci fosse lecito di ribattere le ingiuste querele, e gli arditi motti, de' quali è ripiena la contrarià Apologia, con rispondere acremente alla qualità del contegno in quella tenuto, nella maniera, che praticarono alcuni Santi Dottori (9) in specie per il motivo, che adduce *S. Gio: Crisostomo ad Corinth.* 12. e *Salust. in Jugurt*, = *Sed cum me maledictis lacerent, non placuit reticere, ne quis modestiam in conscientiam duceret* = Nientedimeno reflettendo all'inferior condizione degli Offensori in riguardo al grado, e preeminenza de' medesimi Offesi, e che sarebbe debolezza di questi, nel mettersi a garrire colle Persone autrici della contraria Apologia, conforme alla Sentenza di *Seneca de ira lib.* 2. *cap.* 34. si è stimato conveniente, e proprio di omettere tutte queste inutili altercazioni, bastando a noi unicamente di ottenere l'intento colla sola, e semplice esposizione del merito della Causa, e giustizia di essa, rimettendo tutto il resto alla Censura delle giustissime Leggi sopra tali materie veglianti, e alle determinazioni de' sapientissimi Tribunali, che son posti per eseguirle, sull'esempio di ciò, che il prudentissimo Imperator Teodosio lasciò scritto quanto agli Offensori dell'istessa sua Maestà Augustissima nella *Legge Unica*, *Cod. Si quis Imperatori maledixerit* = ibi = *Si quis modestiæ nescius, & pudoris ignarus improbo, petulantique maledicto Nomina Nostra crediderit lacessenda, ac temulentia turbulentus obtrectator temporum nostrorum fuerit: eum pœna volumus subjugari, neque durum aliquid, nec asperum volumus sustinere: quoniam si id ex levitate processerit, contemnendum est; si ex insania miseratione dignissimum: si ab injuria remittendum. Undè integris omnibus hoc ad nostram scientiam referatur, ut ex personis hominum dicta pensemus, & utrùm prætermitti, an exquiri debeant censeamus* =

Nel presente Manifesto adunque studiando alla possibile brevità, e tralascia-

(9) *S. Gregorio Nazianzeno nella di lui Vita, e Orazione de Episcopis, S. Girolamo nell' Apologia contro Ruffino, S. Bernardo nel lib.* 4. *de considerat. S. Tommaso nell' Opusc.* 19. *S. Bonaventura nell' Apologia contro Guglielmo dal S. Amore*, riferiti dal *Reynaldo observat. crimin. cap.* 11. *cap.* 1. *num.* 30.

lasciate tutte le cose superflue per le ragioni, che adducono i nostri Legali Maestri (10) esporremo.

In primo luogo il vero fatto tale quale resulta da' pubblici, ed invariabili documenti, che si riporteranno in un Sommario a parte, affinchè ciascheduno si possa satisfare.

In secondo luogo si dimostrerà la giustizia della Sentenza, rispetto al capo concernente la vegliante proibizione nelle Bandite dell' Aucupio a Civetta, in ordine alla Legge dell' Anno 1622.

In terzo luogo si confuterà il fatto riportato dal Tosi nell' Apologia alla *pag.* 3. *e* 4. dimostrandolo avanzato, et alterato.

In quarto luogo si addurranno le ragioni della rejezione della Contraquerela del Tosi per la pretesa ingiuria, e

Finalmente in quinto luogo dimostreremo false le accuse, che fuori del merito dalla Causa si fanno contro il Sig. Marchese Frescobaldi.

SERIE DEL FATTO

ARTIC. I.

PEr quello concerne questo primo Articolo, siaci lecito premettere, che fino dell' Anno 1741. sotto dì 5. Giugno fù eretto in Feudo Nobile, e Ligio il Castello di Capraja colle Ville della Castellina, Limite, e Pulignano, e per speciale munificenza del nostro AUGUSTISSIMO SOVRANO ne restò investito nelle forme solite, e consuete il Sig. Marchese Francesco De' Frescobaldi per se, e suoi descendenti maschi = *Certiores facti* (dice il Diploma) *de illius moralibus virtutibus, deque meritis Josephi Genitoris in promovenda præsertìm mercatura, ab utroque laudabiliter instaurata, præservata, &c.* = e più a basso = *cum omnibus privilegiis, honoribus, & præeminentiis in actibus publicis, vel privatis, sessionibus, celebritatibus, ac pompis concedi Baronibus Magni Ducatus consuetis, ec.* = *cum mero, & mixto Imperio, Gladii, ac sanguinis potestate, atque cum plena omnimoda Jurisdictione in causis Civilibus, Criminalibus, ac mixtis, &c.* con essere stato annesso a d. Feudo ancora la Bandita di Caccia = ibi = *concessionem ampliantes ad Vias, Flumina, Montes, Valles, Sylvas, quæ in nullius dominio sint, atque insuper Marchionatui adnectimus jura probibendi venationem, ejusque privativam, hetrusco sermone la BANDITA, non solùm intra ejus terri-*

 to-

(10) *Fatinell. respons. 56. lib. 1. qui refert Accursium in L. 1. ff. quod metus causa*, qui docet „ nec ullam syllabam „ non necessariam Advocati adponant, „ quia ex multiloquio viris Doctissimis „ nausea excitatur, adeoùt Judices multiloquio, & varietate confusi, & legendo lassi, nedùm quasi hebetes facti veritatem, quæ in paucis stat, invenire non „ valent „ *Constantin. ad Statut. Urb. annot. 63. artic. 2. num. 202. & seqq.*

= *torium*, *verum etiam usque ad fines*, *ad quos extra Marchionatum*
= *venationis prohibitionem hactenùs Nobis reservavimus*, *a Rivo nimirùm*
= *dell' Orto fornacibus proximo di Camajone*, *usque ad Rivum S. An-*
= *sani propè locum Spicchio appellatum*, *et a Flumine Arni*, *usque ad mu-*
= *rum*, *qui Regium Vivarium*, *hetrusco idiomate*, *Barco Reale*, *circum-*
= *dat*; *Prout pariter eidem Francisco*, *atque ejus in Marchionatu suc-*
= *cessoribus oblectamentum elargimur piscandi in Flumine Arni per to-*
= *tum Aquæ cursum Marchionatui finitimum* =

Era da molto tempo noto al Sig. Marchese, che i Fratelli Tosi senza la minima sua dependenza si facevano lecito dispoticamente di andare a Caccia nella Bandita, per quanto porta il Documento, che si dà in *Sommario num. XI.* §. *Item*, come pure d' uccellare in essa colla Civetta, secondo che depone Gaspero Gambacciani Proc. a c. 6.

Dell'Anno 1746. sotto dì 13. Novembre avendo il Guardia trovato Diacinto uno di essi in compagnia di due altre persone ad uccellare a Civetta appunto sotto la Villa del Sig. Marchese, denominata Bibbiani, e avvertitolo non esser questo luogo proprio per tendere, si fece ardito esso Diacinto intertogare il Guardia, chi comandasse in quel luogo, et avendoli risposto esser ivi Feudo, Bandita, et Effetti proprj del Sig. Marchese De' Frescobaldi, esso Tosi arrogantemente replicò = *non è vero niente*, *quì ci comanda il*
= *Gran-Duca* = onde ripreso dal Guardia, che tornò a dirli, che ivi era Feudo, Bandita, e Beni proprj del Sig. Marchese, proruppe nelle seguenti parole = *sicchè lui vuole andare su per il mio*, *et io*
= *non ho potere andare su per il suo? Se il Sig. Marchese verrà su per*
= *il mio*, *risponderò con la Spada*, *con la Penna*, *e con il Fuoco.* =
Sommario num. I.

Di questo fatto ne restò inteso Giuliano fratello del suddetto Diacinto, il quale quantunque passasse atti di scuse, e di somma dependenza col Sig. Marchese, quale all'incontro accettata tal parte, graziosamente esibì dar loro la permissione di civettare, con assegnarli ancora una congrua estensione, onde potessero divertirsi, purchè gli fosse domandata, tuttavolta rimase e in esso, e negli altri Fratelli Tosi quella presunzione d' independenza, che è stata motivo della presente controversia.

Imperciocchè il d. 24. Ottobre 1747. il Sig. Marchese De' Frescobaldi unitamente colli Sigg. Marchesi Gerini, e Vitelli, due Sacerdoti, et altri molti Secolari, essendo sceso dalla sua Villa al Piano, incontrò in vicinanza del suo Stradone, che conduce alle ragnaje, Gio: Tosi altro di detti Fratelli, con un piccol ragazzo di Anni undici con Civetta, e Panioni, quali per uno stradello, che torna sopra esse Ragnaje si erano condotti nella Via Maestra, per la quale transitava il Sig. Marchese colla suddetta Compagnia, a cui appressato il Tosi, senza usare la minima delle civiltà solite praticarsi dagli Uomini ben

nati,

nati, dico, senza cavarsi il Cappello, diede motivo al Sig. Marchese d'interrogarlo del nome, e di dirli = che per andare a Civetta nella sua Bandita non gli è stata fatta alcuna domanda; e che intendeva sapere chi andava a tendere = ad una tale interrogazione il Tosi, quale altro non cercava, che l'impegno col Sig. Marchese, come non oscuramente si dichiara nell'Apologia alla *pag.* 42. *col.* 1. *in princip. vers. l'Abate Tosi*, *ec.* con premeditazione, ed espressioni consimili a quelle del Fratello Diacinto, allorchè, come si disse, fù trovato dal Guardia a tendere sotto la Villa, con somma arroganza, stando sempre col capo coperto, rispose = *che lui obbediva alle Leggi del Principe* = e soggiuntoli dal Sig. Marchese, che la Bandita era stata concessa a lui dal Principe, e che intendeva gli fosse chiesta la Licenza, replicò = *obbedisco alle Leggi del Principe* =

A questa insulsa, e del tutto incongrua reiterata risposta non avendo il Sig. Marchese più sofferenza, fù necessitato soggiungerli = *mi parete un bel C..* al che il Tosi rispose = *saremo due* = onde il Sig. Marchese replicò = *mi parete un grande impertinente, e non vi dò due bastonate, come meritereste, in venerazione di questi Cavalieri* = et avendo soggiunto il Tosi = *Sig. Marchese, ci rivedremo a Firenze* = tali ultime parole lo mossero ad andarli dietro, e domandarli, cosa voleva inferire con quel = *ci rivedremo a Firenze* = et avendo risposto = *niente* = il Sig. Marchese, chiamata la Guardia, li fece levare la Civetta.

Questo fatto ne' precisi termini, che sopra, resta pienamente giustificato colla certificazione fattane i di sopra due menzionati Cavalieri, e due Sacerdoti, *Sommario num. II.* e dal Deposto Giudiziale di sei Testimonj, che si trovarono tutti presenti al fatto, che si danno in *Sommario sotto i num. III. IV. V. VI. VII. VIII.*

Credendo il Sig. Marchese aver sufficientemente coll'ultime parole da esso proferite (di astenersi in venerazione di quei Cavalieri di darli due bastonate, come avrebbe meritato) propulsata l'offesa fattali nella ritorsione della parola, nè altro curando per quello concerne il transgresso di Caccia, presentì indi a qualche giorno esequita a mezzo d'un Famiglio del Magistrato delli Otto Citazione al Guardia a comparire per subito avanti detto Tribunale, a motivo che il Tosi, quantunque per l'uno, e per l'altro capo Reo, fattosi Attore, aveva presentata querela contro esso Sig. Marchese, per pretesa ingiuria; per il che fatta sopra di ciò rappresentanza al Supremo Imperial Consiglio di Reggenza, fù da questo benignamente rescritto per la delegazione della Causa alla Camera Gran-Ducale; onde in tale stato di cose fù necessitato lasciare in libertà la Guardia, che faceva instanza di presentare la sua querela per il transgresso di Caccia, e questo è il motivo, per il quale fù differita detta querela dopo due settimane, come si dice nell'Apologia alla *pag.* 4. §. *Ma*, *ec.* e quella non sarebbe stata permessa, se il Tosi non fosse

stato il primo a querelare il Sig. Marchese agli Otto per la pretesa ingiuria, et a far citare il Guardia. Introdotta pertanto la Causa alla Camera Gran-Ducale, il Tosi all'incontro colla riproduzione della doglianza, che per prima aveva presentata al Tribunale delli Otto, e del fatto riportato nell'Apologia *pag.* 3. §. *Il dì* 24. *ec.* corredato unicamente dalla di lui sola asserzione, e dalla lezione, che aveva fatta recitare in esso Tribunale da Domenico Ballotti suo Compagno di età di Anni undici, Proc. a c. 43. nuovamente contraquerelò per la pretesa ingiuria il Sig. Marchese Frescobaldi, facendo istanza restasse esaminato il Sig. Marchese Gerini, e gli altri Testimonj, che si erano trovati presenti, quali ne'loro Deposti confermano il fatto nelle circostanze, e termini di sopra divisate, come si puol vedere dal *Sommario*, e specialmente dall' Esame del Sig. Marchese Gerini esaminato ad instanza del Tosi, *num. VIII.*

Compilato dipoi il Processo, restò inquisito il Tosi, come transgressore dell'Aucupio, e rispetto alla contraquerela da esso presentata, fù creduto non esser luogo a procedersi, e dopo la repetizione de' Testimonj, e le difese, che volle fare, per Sentenza del dì 1. Agosto 1748. (e così dopo esaminata la Causa per lo spazio di Mesi nove, e decorsi più termini assegnatili) il Tosi restò condannato alla pena di scudi dieci prescritta dalla Legge Generale sopra le Caecce, et Uccellagioni dell'Anno 1622. spettanti al Fisco di S. M. I.

Della Giustizia della Sentenza, e proibizione della Civetta nelle Bandite.

ARTIC. II.

PRemesso il suddetto fatto, passando ad esaminare la Giustizia della Sentenza sopra il capo della Condanna per il transgresso di Caccia, si osserva non restar controverso dal Tosi l'Aucupio nella Bandita, quale in Processo resta pienamente giustificato, giacchè per deposto di Santi Gambacciani a c. 3. e di Gaspero suo figliuolo a c. 5. t. resulta, che quando il Tosi passò la Nave da Monte Lupo a Capraja, e che s' introdusse nella Bandita, non aveva in gabbia Uccelli di alcuna sorte. Dal Deposto di Ferdinando Fontani, e Giuseppe Ragionieri, il primo a c. 28. t. ed il secondo a c. 31. t. resulta, che il Tosi aveva teso fuori della Strada maestra di Certopiano per la parte del Ciglione di sotto verso lo Stradone, che conduce alla Ragnaja, e il ragazzo Domenico Ballotti compagno del Tosi, et a sua instanza indotto, et esaminato a c. 44. dice, che per la Strada aveva teso una volta sopra Capraja, e che aveva preso un Pettirosso, e finalmente per deposto di tutti gli altri Testimonj resta giustificato,

che

che quando il Guardia gli levò la Civetta, e la gabbia, vi erano cinque Pettirossi, sicchè tutto il momento della Causa si riduce a vedere, se rispetto all' Aucupio a Civetta nelle Bandite a forma della Legge Generale dell' Anno 1622. vi sia proibizione, & quatenùs, se una tal proibizione possa aver luogo nella Bandita concessa al Sig. Marchese Frescobaldi, nella quale il Tosi, o sia l' Autore dell' Apologia pretende, benchè vanamente, resti compresa la sola venazione, o sia Caccia strepitosa, onde sopra di ciò promuove alla *pag. 9. et seq.* molte questioni disputabili nelle squole, e nell' Accademie, niente adattate, nè a' tempi, nè a' costumi presenti, giacchè non trattandosi quì d' una nuova Bandita, fatta dal Feudatario in ordine alla facoltà ad esso lui accordata dal SOVRANO, ma d' una concessione di Bandita, che prima dell' Infeudazione già vi era da antichissimo tempo, e della quale si fà menzione ne' Bandi de' 7. Novembre, e 4. Febbrajo 1549. e in altro de' 27. Luglio 1568. relativamente ad altra Legge de' 23. Novembre 1565. le disposizioni delle quali furono rinnovate, ed ampliate per l' ultima dell' Anno 1622. e religiosamente dal Popolo osservata fino a' tempi presenti, e trattandosi altresì della concessione, non meno della venazione, che della Bandita nel modo, che prima dell' Infeudazione era riservata al nostro AUGUSTISSIMO SOVRANO, e preventivamente agli altri Serenissimi Gran-Duchi di Toscana, compreensiva della Caccia, e dell' Aucupio, o sia Uccellagione a forma dalla detta Legge dell' Anno 1622. dalla quale viene spiegata la parola generica di *Bandita*, resta perciò inutile il questionare la naturale libertà della Caccia, e dell' Aucupio, alla quale universalmente è stato derogato dall' autorità de' Sovrani per un diritto loro competente, e quantunque vi siano Dottori, che credino non potersi per Legge particolare impedire, la più comune opinione però è in contrario, per la ragione, che adduce il Vinnio = *Est enim hoc Jus ex Jure naturæ permittente, non præcipiente, ut semper liceat* = Onde ne segue, che i Principi per una particolar Legge possono tal natural libertà circonscrivere, e vietare. (11) Inutile parimen-

(11.) *Arnold. Vinn. in Instit. de rer. divis. & acquir. illar. domin. §. Illud quæsitum est, ec.* „ ibi „ nostro jure fiunt quidem feræ etiam „ occupantium, sed non promiscuè omnibus „ venari permissum est, nàm Principes sibi „ ferè hoc jus vindicarunt, saltem quoad „ certa genera animantium, certosque capiendi modos, &c. Aucupii laxior libertas, excepto quòd longo amite aucupari solius Principis jus est, &c. *et al num.* 4. „ ibi „ sunt qui existimant non posse citra injuriam Lege Civili aliquos impediri, ne feras capiant, &c. sed veriùs est „ posse. Est enim hoc jus ex jure naturæ „ permittente, non præcipiente, ut semper liceat. Jam verò, etsi lex civilis nihil potest præcipere, quod jus naturæ „ prohibet, aut prohibere, quòd præcipit, „ potest tamen libertatem naturalem circumscribere, & vetare, quòd naturaliter licebat, atque etiam ipsum dominium naturaliter acquirendum vi sua antevertere *Grot. &c.* non obstat igitur, „ quòd sæpè in libris nostris legimus, jure naturæ liberum esse talia animalia venari. Hoc enim verum est, quandiù „ nulla

rimente è la disputa sopra la parola *Venazione*, sua etimologia, e significato (12) se concesso al Feudatario l'Jus della Venazione; possa proibire l'Aucupio, secondo che disputa il *Tesauro quest. forens. lib. 2. quest. 22. num. 3. & seq. il Gaill. nel trattato de pignorat. obser. 24. num.* 24. in contrario allegati, e tant'altre questioni nell' Apologia promosse, e trattate, siccome per l'istesse ragioni si rende di niun momento, e molto serotina la cautela, colla quale si vorrebbe intervertere al Feudatario il possesso, o sia mediante la contradizione, o sia coll'uso della Caccia contro la proibizione, per le autorità, che si cumulano alla *pag.* 41. §. *Ma io voglio*, *ec.* le quali anzi si ritorcono contro l'Avversario, mentre per il corso di più di due secoli, da che restò fatta la Bandita, senza verun'ostacolo, sarebbe oramai prescritto a favore del Principe qualunque Gius d'intervertere il possesso di essa Bandita, in cui da così lungo tempo sono sempre stati i Gran-Duchi di Toscana, di presente passato, e transferito nel Sig. Marchese Frescobaldi.

Ridotta pertanto la questione al vedere, se a forma dell'ultima Legge del 1622. resti vietata nella Bandita di Capraja l'uccellagione a Civetta, questa se non litteralmente, almeno virtualmente, e implicitamente si deduce dalla proibizione generale, che vien fatta dalla medesima Legge al §. *E parimente*, *ec.* del titolo primo = ibi = *E parimente chi nelle dette Bandite fusse trovato a cacciare, et uccellare con balestre, reti, lacci, et altri ORDINGHI proibiti, e non eccettuati, come sopra, e che con essi egli non avesse ammazzato, tirato, e respettivamente preso Uccelli, et Animali, così proibiti, come non proibiti per la sola delazione di Balestra, et altro, come sopra, in atto di cacciare, et uccellare per dette Bandite, s'intenda incorso nella pena di sc. 10. = d'oro, et arbitrio, con la perdita di dette cose* = non vi essendo dubbio, che sotto le parole = *qualunque sorte d'ORDINGHI* = e sotto l'altre = *Uccelli, et Animali così proibiti, come non proibiti* = vi resti compreso l'Aucupio di Civetta a Pettirossi, quale non si legge tra l'uccellagioni eccettuate dalla medesima Legge all'istesso *titolo* 1. *al* §. *Dichiarando nondimeno*, *ec.* ove dalla general proibizione si eccettuano i Padroni de'Beni per le tese ne' loro effetti a Paretai, Ragnaje, e Boschetti = ivi = *Dichiarando nondimeno, che*
= *si eccettuano dalla presente proibizione etiam dentro gli termini delle*
= *Bandite il potere uccellare alle proprie Ragnaje a voglia sua con ra-*
= *gne da Beccafichi, e da Tordi, e a boschetti, et a paretai fatti per*
= *tal' effetto a Uccelli non proibiti, come Tordi, Merle, et altri simili*
= *non proibiti, ec.* =

Ma

„ nulla lex civilis intercedit, sicut Leges „ Romanæ res multas reliquerunt in suo „ primævo statu, de quibus aliæ Gentes aliud constituerunt. Cum autem Lex Civilis aliud constituit, eam „ observari debere jus ipsum naturæ dictat, &c.

(12) Venatio derivat a Vento, quià Venatores maximè debent observare tempus opportunum, ut nempè Vento secundo venationem instituant, vel derivat a venis, quoniam qui Animalia venatur, is quasi indagare, scrutarique videtur. *Harprect. in* §. *Feræ num.* 9. *Instit. de rer. divis. & acquirend. earum dominio.*

Ma una tal proibizione resta sempre più schiarita dal *Cap.* 8. *della medesima Legge*, ove provvede, che intorno alla Città di Firenze a otto miglia fuori delle Bandite = *non si possa in modo alcuno, o sotto = qualsivoglia pretesto appressare alle Ragnaje d' altri, nè entrare in = esse di giorno, o di notte a uccellare, con Balestre, Civette, Archetti, = Pania, o con qualsivoglia altro instrumento da pigliare Uccelli, nè = andare intorno a dette Ragnaje con detti instrumenti a braccia* 150. = *per ogni verso* =

Imperciocchè in questa parte essa Legge fà chiaramente vedere, che la Civetta nelle Bandite resta compresa nel generale divieto, e sotto le parole altri ORDINGHI non eccettuati, e Uccelli non proibiti, non essendo in verun conto verisimile, che essa Legge volesse più favorire, e privilegiare l' Uccellagione de' particolari, e privati nelle loro Ragnaje fuori delle Bandite, che la propria del Principe entro le Bandite, conforme succederebbe, se fosse vero, che sotto le parole, e proibizione generale, non restasse proibito l' Aucupio a Civetta nelle Bandite, ma solamente nelle Ragnaje de' particolari fuori delle Bandite.

Questa istessa proibizione fù rinnovata per altra Legge posteriore de' 12. Aprile 1681. ripubblicata ne' 10. Maggio 1691. la quale estendendo il divieto delle otto miglia fino alle sedici, et alle Ragnaje esistenti tanto dentro, che fuori delle Bandite, provvede = ibi = *si = proibisce ancora, che nessuno, non solo dentro le otto miglia, ma = etiam dentro le sedici miglia dalla Città di Firenze, non possa nè = dentro, nè fuori delle Bandite in modo alcuno, e sotto qualsivoglia = pretesto appressarsi alle Ragnaje, che non siano sue, nè in esse entra= re di giorno, o di notte a caccia, con Archibuso, o Balestre, nè ad = uccellare con Civette, Archetti, Panie, e con qualsivoglia altro in= strumento, atto a pigliare, o ammazzare Uccelli, nè andare intorno = a dette Ragnaje con detti instrumenti a braccia centocinquanta per = ogni verso ec.*

E quantunque da questa seconda Legge proibitiva, ed estensiva della Civetta nelle Ragnaje situate dentro, e fuori delle Bandite l' Autore dell' Apologia pretenda dedurne un argumento esclusivo della proibizione della Civetta nelle Bandite compresa nella generalità delle parole di sopra referite, dicendo alla *pag.* 18. *col.* 1. *in fine* = ibi = *se la Civetta fosse proibita nelle Bandite, che ha mai che fare il = proibirla nelle Ragnaje poste dentro le Bandite? Se nelle Bandite = suppor si dovea di già proibita, quanto mai è superfluo, ed intempe= stivo il tornar di nuovo a proibir la Civetta in una porzione delle = Bandite medesime, quali sono queste Ragnaje, ec.* = ma un tal discorso è del tutto equivoco, ed insussistente, ed eccone la ragione: Poteva venir concessa ad alcuno la licenza d' ucccellare a Civetta nelle Bandite, e con tal licenza farsi lecito d' entrare nelle Ragnaje; onde siccome la Legge volle, che esse Ragnaje, benchè situate

 den-

dentro i limiti delle Bandite, fossero riservate ai Proprietarj, e che questi non fossero di deterior condizione de' Padroni delle Ragnaje situate fuori delle Bandite, così la Legge suddetta dichiarando, et augumentando quella dell' Anno 1622. la quale non provvedeva circa le Ragnaje poste dentro le Bandite, per toglier qualunque dubbio, providamente dichiarò, che l' istessa proibizione, che vegliava intorno alle Ragnaje fuori delle Bandite, militasse ancora rispetto a quelle situate dentro le Bandite, quali volle, che servissero per divertimento, e sollazzo de' proprj Padroni, acciò con il pretesto di qualunque licenza concessa di civettare, non si potessero accostare alle Ragnaje, la tesa delle quali, come sopra si vedde, restava preservata a' proprj Padroni, et eccettuata dalla proibizione generale; onde da detta Legge non ne puol resultare argomento contrario alla proibizione.

Ma quando mai la Legge fosse in qualche parte dubbia, che per se stessa è chiara, verrebbe dichiarata dall' osservanza fino a' tempi presenti praticata, non vi essendo Persona, cui non sia noto, che per civettare nelle Bandite, vi si ricerchi la licenza del Cacciator Maggiore, lo che resta ancora provato in Processo, mediante l' Attestato del Maestro di Caccia, che si dà in *Sommario num. IX.* e l' accorda l' Apologia *pag. 21. col. 2. verso il mezzo* = ivi = *avvengache, ridotto l' Articolo a questo stato, non si può dire, se non che queste Licenze sì facili a darsi, altro non siano, che quel temperamento, quella condescendenza, ec.* essendo regola certa, che chi domanda la licenza di poter far qualche cosa, implicitamente confessa di non poterla fare di suo arbitrio. (13)

Niente ostando la replica, che ci vien fatta, cioè, che tali licenze si chiedino honoris, vel reverentiæ gratia verso il Principe, o il Barone, non perchè i Sudditi siano veramente tenuti a chiederla, attesa la natural libertà, che assiste in favore della Caccia, secondo l' opinione del *Deciano conf. 197. num. 3. ad med.* e del *Cancerio var. resol. par. 2. cap. 2. num. 91.* Poichè, ciò che sia della verità di detta opinione, quale non è necessario di presente esaminare, si risponde, che essendo quella stata sempre chiesta dopo la promulgazione della Legge dell' Anno 1622. fino a' tempi presenti, in questo caso tali licenze non si possono pensare chieste, nè referire al solo atto di riverenza verso il Principe, ma piuttosto all' obbligo, e necessità di obbedire alla Legge. (14)

Ma resta tolta sopra di ciò qualunque difficoltà, poichè tali licenze, o si chiedino, perchè vi sia la proibizione, come in fatti ella vi è sem-

pre

(13) *Casanatt. consil. 39. num. 53. Natta cons. 522. num. 9. in fin. Cancer. variar. resolut. part. 2. cap. 2. num. 90. Rot. dec. 33. num. 3. par. 1. divers. & decis. 222. num. 2. & 3. cor. Buratt.*

(14) *Rot. decis. 6. num. 10. post Gob. de aquis, & in una Cavallicen. Bannalitatis furni super manutentione 5. Decembris 1696. §. Nec dicatur, cor. Priolo.*

pre stata, o perchè così porti la convenienza, certo è, che il Tosi e all'una, e all'altra averebbe mancato verso il Sig. Marchese, contro la di cui volontà non gli era permesso entrare a civettare nella Bandita ad esso concessa col Feudo nel modo, e forma, che per prima stava riservata a S. M. Imperiale.

Senza che possa farsi alcun capitale delli Attestati prodotti dal Tosi, con i quali pretese a difesa di provare la consuetudine contraria alla Legge, perchè avanti l'Infeudazione i Testimonj siano sempre andati liberamente a Civetta, senza aver ricevuta alcuna molestia, ancorchè abbiano incontrate le Guardie, senza domandarne alcuna licenza, perchè vi era in Paese pubblica voce, e fama esclusiva della proibizione, come si dice alla *pag.* 8. §. *Con tutto, ec.*

Imperciocchè alla pretesa consuetudine oltre le molte risposte, che si porrebbero addurre, si dice, che pretendendosi con essa di derogare alla Legge, tal consuetudine non si attende senza la prova piena, e perfetta della scienza del Principe Legislatore, e la ragione è chiara, poichè siccome non è permesso a' Privati il far le Leggi, così con una contraria consuetudine non possono distruggerle, e a tale effetto la scienza vi si ricerca certa, e positiva, nè si deduce dal lasso del tempo. (15)

Sembrano così chiare, ed evidenti le ragioni fin qui addotte, che ci lusinghiamo aver persuaso chi che sia, che nel generale divieto della Legge dell'Anno 1622. vi resta compreso l'Aucupio a Civetta, ma nondimeno ci giova comprovarlo con un fatto grazioso riportato da *Filippo Baldinucci nell'Opera postuma delle Notizie de' Professori del Disegno da Cimabue in quà Secolo V. dal* 1610. *al* 1670. *impresso in Firenze l'Anno* 1728. *per li Tartini, e Franchi*, ove nella Vita del celebre, ed altrettanto bizzarro Pittore Giovanni da S. Giovanni nato del 1590. e morto del 1636. alla pag. 13. si legge quanto appresso = ivi = *Trall'altre amenissime Ville della Serenissima Casa poste dentro a tre miglia presso di Firenze in vaghe Collinette dalla parte del Monte Morello, o vogliamo dire da Tramontana, era quella detta la Quiete, che poi a' dì nostri fù da Ferdinando II. conceduta alla pia memoria della Serva d'Iddio Leonora Montalvi Nobil Dama Fiorentina per abitazione delle Vergini di suo Instituto. Questa Villa dunque per la stima, che faceva il Gran-Duca Cosimo II. della virtù del nostro Pittore, volle egli, che fusse abbellita con sue Opere, che furono una molto bella figura rappresentante la Quiete, e quattro facciate con gran quantità di bellissimi putti, nelle quali pitture dicono, che egli superasse se stesso; Onde crescendo ogni dì più in posto di molto concetto appresso a quell'Altezza, ne godè finch' ei visse la protezione con segni di non ordinario amore: ed una volta frall'altre ebbe a dirgli queste parole: Giovanni*

A 8

(15) *Rota in Mantissa ad De Luc. de jurisdiction. decis.* 3. *num.* 8. 9. 10.

= *ni, noi vi vogliamo bene, e vi faremo servizio volentieri; ma voi nul-*
= *la mai ci chiedete. Ed egli al Gran - Duca: se Vostra Altezza desi-*
= *dera di farmi grazie, una glie ne chiederò, ed è questa. Io ebbi fin*
= *da bambino gran piacere dell' andare colla Civetta, e tale quale io*
= *son' ora, quando dò riposo a' Pennelli, e che il tempo il concede, non*
= *lascia di andare or quà, or là; ma le gite son lunghe, e le prede so-*
= *no scarse: vorrei però, che Vostra Altezza me ne concedesse la licen-*
= *za per le Bandite delle Cascine. Molto poco chiedete, disse il Gran-*
= *Duca: e non ebbe egli appena parlato, che furono dati gli ordini per*
= *tale facultà: e Giovanni non prima l' ebbe avuta, che incominciò a*
= *valersene. Accaddegli una mattina l' esservi trovato da una squadra di*
= *Sbirri, che messolo in mezzo (solita usanza di quella gente) gli do-*
= *mandarono, chi il faceva andare a Civetta in quel luogo. Le mie*
= *gambe, rispose, e il sapere, che son quì più Pettirossi, che altrove;*
= *Ma sapete voi, disser coloro, che quì è Bandita? Io non sò tante cose,*
= *riprese Giovanni, e penso, che il Mondo sia fatto per tutti. Or sap-*
= *piate, dissero i Birri, che questo è un di quei luoghi, che non è per*
= *tutti, però venitevene con esso noi. Lo presero, lo legarono, e poi per*
= *la Porta a S. Piergattolini, corteggiati da gran comitiva di ragazzi,*
= *e d' ogni sorta di Persone, che bene il conoscevano, per aver egli ope-*
= *rato presso a quella Porta, et anche per avere sua abitazione in quel-*
= *la contrada, conducevanlo alle Carceri del Bargello. Giunse in Mer-*
= *cato Nuovo nell' ora appunto dello spasseggiare, che fannovi i Nego-*
= *zianti, e Cavalieri; onde alcuni di loro suoi Conoscenti, ed Amici,*
= *lasciati i Negozi, s' accostarono a lui, e con gran pena domandarongli*
= *di quel successo. Rispose un di coloro, che per averlo trovato a Civetta nelle*
= *Cascine senza Licenza. Come senza Licenza? Replicò Giovanni: la Licenza io*
= *l' ho bella, e buona; e messosi, come ei potè il meglio la mano alla ta-*
= *sca, fecela loro vedere. O perchè non ce la mostraste voi, quando noi*
= *vi pigliammo? dissero i Birri. Oh ve lo dirò io, disse Giovanni a voce*
= *alta: perchè, s' io ve l' avessi mostrata allora, voi non avreste avuta la*
= *fischiata in Mercato Nuovo, che v' avrete adesso. E tanto bastò, co-*
= *me noi dir sogliamo, per dar le mosse a' Tremoti; perchè in un subi-*
= *to, e dalle Logge di Mercato Nuovo, e dalle Botteghe, e da tutta la*
= *Strada si sentì un rumore di fischiate contro le persone de' Birri,*
= *che mai il maggiore: e Giovanni posto in libertà, se n' andò a godersi*
= *la fatta burla sotto le Logge con quei Gentiluomini, mentre i Birri sver-*
= *gognati, e confusi dieder la volta addietro. Ed io non saprei altro dire,*
= *se non che altro non vi voleva, che il cervello di Giovanni, che per cavarsi il*
= *capriccio di fare un simil scherzo a quei malnati, si volesse soggettare*
= *alla, per così dire, grandissima scopatura di farsi vedere per tanta*
= *gran parte della Città nelle vie più frequentate, a tanto gran costo*
= *uella propria stima, e decoro.*

Con-

Confutazione del fatto riportato nell' Apologia pag. 3. e 4.

ARTIC. III.

DA quanto fin quì si è detto, pare che resti ad evidenza dimostrata la proibizione della Caccia, o sia Aucupio a Civetta dentro le Bandite, e per conseguenza la giustizia della Sentenza della Camera, e prima di passare a discorrere della contraquerela del Tosi appoggiata al fatto riportato nell' Apologia alla *pag.* 3. *e* 4. è necessario render palese la falsità del suo racconto, mentre dimostrata l' insussistenza di quello, resta altresì distrutto tutto ciò, che sopra del medesimo prolissamente si ragiona, repetendo opportunamente, che il racconto portato nell' Apologia, non ha altro riscontro, che la sola asserzione del Tosi, et il deposto del ragazzo Ballotti, quale e per ragione dell' età, e dell' essere unico, singolare, e mendace, e correo del transgresso di Caccia, scusato per la sua minore età, non puole in verun conto essere anteposto a tanti Testimonj esaminati in Processo, e particolarmente a quello del Sig. Marchese Andrea Gerini da esso indotto, tuttochè nella contraria Apologia indistintamente, e senza il minimo riguardo venghino tacciati di mercenarj, e pasciuti.

Avanza il Tosi alla *pag.* 4. *dell' Apologia*, che avendo incontrata la brigata di dieci, o dodici persone = *si cavò civilmente il Cappello* = Questo non è vero, che anzi lo tenne sempre in testa per tutto il tempo del contrasto, come dimostra il fatto riportato nel *Sommario num. II.* e lo depongono precisamente il Castrucci a c. 7. e nella repetizione a c. 59. il Corsini a c. 10. t. repetizione a c. 71. il Vinattieri a c. 12. repetizione a c. 67. t. il Cambi a c. 15. repetizione a c. 74. t. e il Santoni a c. 18. t. repetizione a c. 64. t. gli esami de' quali son riportati in *Sommario dal num. III. a tutto il num. VII.*

E quantunque l' Apologista alla *pag.* 70. §. *Non è verò, ec.* pretenda, che il Tosi si cavasse il Cappello, dicendo, che a tal' effetto dovrebbe servire l' asserzione giurata del medesimo, specialmente congiunta col detto di un Testimone, quale deponendo per l' affermativa, debba esser preferito a mille deponenti della negativa, tuttavolta non possiamo in verun conto ammetterli un tale assunto, giacchè in Causa propria nessuno può servire di Testimone, e il Deposto del ragazzo suo compagno, e per ragione dell' età, che già si disse d' Anni 11. e molto più per convincerli in altre parti mendace, e in parte scordato della lezione, non merita la minima attenzione in concorso di cinque Testimonj contesti, che assolutamente depongono, che non

 se lo

ſe lo cavò, niente oſtando la regola in contrario addotta, quale al più potrebbe procedere, quando l'affermativa foſſe pienamente provata, e non nel caſo preſente, in cui i cinque Teſtimonj aſſertivamente depongono, che il Toſi non ſi cavò mai il Cappello, poichè in queſto caſo la negativa ſi riſolve in affermativa. (16)

Proſegue il fatto del Toſi = *Si vedde venire avanti un Uomo di circa* 60. *Anni in abito di Cacciatore, il quale ſenza fare alcun atto di renderli il ſaluto, gli diſſe, chi è ella?* =

Quì è da notarſi in primo luogo l'eſpreſſione, di cui ſi ſerve *dell'Uomo di circa* 60. *Anni*, fingendo eſſere a lui incognita la Perſona del Sig. Marcheſe, quale ſe era nota al piccolo ragazzo, che ſeco conduceva, come confeſſa a c. 44. molto maggiormente al Toſi era, e doveva eſſer notiſſima, non ſolo per abitare molto tempo dell'Anno famigliarmente in Montelùpo ſua originaria Patria, per il qual luogo di continuo paſſa eſſo Sig. Marcheſe, per andare alla ſua Villa, ed ancora perchè pregiandoſi della Cittadinanza Fiorentina, et abitandò parte dell' Anno *in* Firenze, non vi è Uomo, cui non ſia nota la di lui Perſona, ma ſopra di ciò reſta tolto ogni dubbio, giacchè l'iſteſſo Toſi in proſeguimento del diſcorſó confeſſa, che lo conobbe, e pure mancò di uſare ſeco quell'atto di riſpetto, e di convenienza, che ſi pratica indiſtintamente con chi che ſia, ed ancora con gl'inferiori, tenendo ſempre il Cappello in Capo. (17).

Segue il racconto = *Il Toſi ſtette ſoſpeſo alquanto, penſando fra di ſe non eſſer lì perſona alcuna, che aveſſe queſta autorità di fare ad un Paſſeggiere queſta interrogazione, nulladimeno per un certo tratto di convenienza riſpoſe = io ſono il Toſi, ec. la facoltà di civettare? colui che ſtava interrogandolo, io non ne sò nulla. Io, replicò il Toſi, obbediſco alle Leggi del Principe, ma appena egli ebbe proferite le tre già dette parole, ſi ſentì gittare in faccia dal medeſimo, voi ſiete un bel C. . . .*

In queſta parte ſi altera la verità, mentre, come di ſopra ſi diſſe, reſulta per il documento, di che in *Sommario num.* 2. e per il depoſto di tutti i Teſtimoni eſaminati in Proceſſo, che ſentito il Sig. Marcheſe il nome del Toſi, gli diſſe = *che per andare a Civetta nel-*
= *la Bandita non gli era ſtata fatta domanda veruna, e che intendeva*
= *di ſapere chi veniva a tendere, allora detto Toſi riſpoſe impertinen-*
= *temente, che lui obbediva alle Leggi del Principe, alla qual riſpoſta*
= *ſoggiunſe il Freſcobaldi, che la Bandita era ſtata conceſſa a lui dal*
= *Principe, e che intendeva gli foſſe chieſta la licenza, e il Toſi ſem-*

pre

(16) *Conciol. reſolut. crimin. verbo negativa reſolut.* 1. *num.* 25. „ ibi „ limita dictam declarationem, ut non habeat locum, quando Teſtes deponunt de eo, de quo ſunt ità informati, ut veriſimile ſit, id eis eſſe ſatis notum, quia tunc ſufficit ſimplex eorum negatio, dicendo eos fuiſſe præſentes, & non vidiſſe fieri, &c. *Farinacc. de Teſtibus quæſt.* 65. *num.* 230. 239. & 241. *Ludoviſ. deciſ.* 325. *num.* 6. & *ibi Adden.*

(17) *Monſig. Della Caſa nel trattato de' coſtumi pag.* 182. *dell'impreſſione de' Giunti* 1564. *verſ. reſtami a dire, ec.*

= *pre col Cappello in Testa replicò l'istesse parole, che obbediva alle Leg-*
= *gi del Principe, al che il Marchese, non avendo più sofferenza, gli*
= *disse, mi parete un bel C, . .*

Seguita il racconto del Tosi = *ad un escita sì impropria, et inaspet-*
= *tata, sarem due, disse il Tosi. Temerario, impertinente, arrogante*
= *soggiunse l'altro, e alzato il bastone vi darò, disse, due bastonate,*
= *ma porto rispetto a questi Signori, e vi manderò a Casa senza Civet-*
= *ta; e il Tosi, la dia, eccomi quà, Padrone, e allontanato tre, o quat-*
= *tro passi, ci rivedremo, disse, a Firenze, ec. In questo la medesima*
= *Persona s' accostò nuovamente al Tosi, dicendoli B.F. briaco, lei vuo-*
= *le, seguitò, quattro bastonate, e chiamata una Guardia, che era di*
= *lì poco discosta, le disse, che portasse via la Civetta, il che fù tosto*
= *eseguito da essa Guardia con violenza, dando un urtone nel petto, e*
= *offendendo il Tosi d'una picciola ferita in un dito, ec.* =

Tutto ciò, che si seguita a narrare è alterato, e falso, a riserva della risposta concernente la propulsazione della parola C ... verso il Sig. Marchese, mentre dal documento, di che in *Sommario num.* 2. si prova, che il Sig. Marchese, sentita ritorcersi la parola detta al Tosi, unicamene replicò = *mi parete un grand'impertinente, e non vi dò due*
= *bastonate, come meritereste, in venerazione di questi Cavalieri, al*
= *che replicò il Tosi = ci rivedremo a Firenze = e domandandoli cosa*
= *volesse inferire, e rispostoli = niente = chiamata la Guardia ordinò*
= *gli fosse levata la Civetta.*

E' falso similmente che il Sig. Marchese alzasse il bastone, e tutt'altro, che si dice nella contraria rappresentanza per un puro comento, e ciò resta onninamente escluso dall'esame del Sig. Marchese Andrea Gerini, quale dopo aver deposto, che il fatto era passato ne' termini da lui narrati, senza ricordarsi, che vi seguissero nè parole, nè fatti di vantaggio, *Sommario num. VIII. let. A* precisamente interrogato a c. 35.t. se il detto Sig. Marchese Frescobaldi nel proferire le bastonate, dalle quali si astenne in venerazione, ec. avesse bastone, o mazza, e facesse atto alcuno contro il Tosi = risponde = *Il Sig. Marchese aveva la sua mazza, ma non viddi che facesse atto alcuno contro detto Tosi. Sommario d. num. VIII. lett. B.*, e l'istesso averebbero deposto gli altri Testimonj, se ne fossero stati interrogati, o pure se non fosse stata resecata una parte dell'Interrogatorio 10. dato dal Tosi per la repetizione.

Della Giustizia del Decreto, che rigetta la Contraquerela del Tosi.

ARTIC. IV.

MOstrata l'insussistenza, e falsità della contraria rappresentanza, due possono a nostro giudizio essere stati i motivi per la reje-

zione della Contraquerela, l' uno legale, l' altro prudenziale. Il legale, perchè quando la persona, che pretende d'essere stata ingiuriata, propulsa incontinenti l'ingiuria, resta destituta di qualunque azione, tanto Civile, che Criminale per vindicarla, e resta esente ancora dalla propulsazione, purchè osservi il moderamento, che si dice dell'incolpata tutela, perchè in altra forma la ritorsione dell' ingiuria è illecita, e il retorquente puol esser punito, e ciò per due ragioni, la prima perchè tanto la ritorsione, quanto l'azione, che si dà per l'ingiuria, tende all'istesso fine di espellere, e rimuovere la contumelia, dalla quale nasce l'azione, e perciò siccome mediante la propulsazione, resta purgata qualunque ingiuria, così cessa l'azione giudiziale per vindicarla, per la regola, che cessando la causa, cessa l'effetto, che è l'azione dell'ingiuria. La seconda, perchè siccome l'azione per l'ingiuria è instituita dalla Legge per vendetta della contumelia, così vindicandola da per se stesso l'ingiuriato, non ha più luogo di ricorrere al Giudice. (18)

Aven-

(18) *Carpzov. pratic. crim. part. 2. quæstion. 97. num. 31. e più seguenti*, „ ibi „
„ facta aotem hoc modo retursione legitima actio injuriatum tollitur, & reus ad palinodiam, aut æxtimationem iojuriarum ulteriùs conveniri non potest, quòd etsì neget *Henric. &c.* Verissimom tamen hoc est, & a DD. communiter approbatum *Jo: Horprect. &c.* neque ratio hujus rei obscura esse potest, quùm retorsio pariter, atque actio injuriarum ad unum, eumdemqoe finem tendant, nempe ad contumeliam expellendam, & removendam *Leg. Item apud 15. §. Si quis servo 46. ff. de injuriis*, unde ipsa injuriarum actio nascitur, *Leg. Si unus, &c.* adhibito ergò remedio, uno scilicèt retorsionis, alterum actionis nempè injuriarum competere nequit, *Jo: Horprect. d. §. Hae actio 12. num. 82. Instit. de injuriis:* Et quis nescit contumeliam, causam nempè actionis injuriarum facta retorsione cessare, *Leg. Quæ omnia 25. ff. de procurat.* obi is, qui in obtrectatorem, & convitiatorem retorsit, & regessit injuriam sibi illatam, upprobrium, convitium, & pudorem suum dicitur purgasse; Unde sequitur, quòd post retorsionem injuriarum, actio amplius non competat. Cessante enim causa, seù obligatione, cessat quoque effectus, qui est actio ipsa, &c. Preterea juris haud incogniti est, quòd injuriarum actio ad vindictam impositæ contumeliæ pertineat, *Leg. 2. &c.* At qui sibimet ipsi judex existit, & ultor judiciali remedio vindictam amplius poscere non potest argumento *Legis anxisium*, *&c.* ne licèt *Henric. d. decis. 18.* retorsionem extrajudicialitèr factam, judiciali persecutioni ideò præjudicare non posse existimet, quoad diversos fines hæc duo remedia tendant: quùm retorsio ideò fiat, ne injuratus tacendo crimen objectum confiteri, & dissimulare videatur; Jodicialis verò persecutio ad satisfactionem illatæ injuriæ tendat. Haud quaquam tamen hoc ipsi est concedendum, si quidem retorsio potissimùm fit propterea quo injuriatus a crimine objecto sese purget, *Leg. Quæ omnia 25. ff. de procuratorib.* Purgata verò, et sublata contumelia actionem injuriarum ampliùs non competere certissimum est, *Leg. Si unus, &c.* neque Judicialis injuriarum persecutio, tàm ad satisfactionem, quàm ad vindictam tendit, *Leg. Prætor. &c.* licèt enìm in condemnatione satisfactio etiam, & recompensatio versetur, attamèn hoc non principaliter fit, sed secundariò, d. *Leg. 7. &c.* adducit præterea *Henric. &c.* pro confirmanda sua assertione alias rationes, & fundamenta, quibus respondet, *Math. Berlich. &c.* Ex quibus luculentèr patet, facta retorsione, actionem injuriarum prorsùs sublatam esse, quòd non modo intellectum velim de actione ad palinodiam, sive recantationem criminali, sed etiam de actione ad æxtimationem injuriarum civili, non attenta distinctione, *Henric. &c.* quæ distinctiò satis refellitur, *ex traditis*, &c. eamque Sententiam in respondendo sequuntur *Scabini* in hunc modum pronunciantes, &c.

Avendo adunque il Tosi ritorta la parola contro il Sig. Marchese, ciò che sia, se in tal propulsazione abbia osservato la moderazione dell' incolpata tutela, e se egli diventasse debitore del Sig. Marchese, quale non intese caricarsi di tale ingiuria per le ragioni, che si diranno in appresso: egli è certo, che esso Tosi per i motivi di sopra addotti restava destituto di qualunque azione tanto Civile, che Criminale, e la di lui Contraquerela doveva per giustizia rigettarsi.

Passando al motivo prudenziale della rejezione della Contraquerela, questo puol essere assistito da due ragioni. La prima perchè tra Persone Civili, e di rango non è solito praticarsi in simili controversie d'ingiurie verbali, et ancor di maggior conseguenza di ricorrere all' autorità de' Tribunali, e alla via Criminale, non mancando altri mezzi di querelarsi, o d'essere indennizzati coll' interposizione di Cavalieri, de' quali è proprio un tale ufizio. La seconda perchè considerato tutto il fatto dalli Atti resultante, si convince il Tosi debitore, e non creditore dell' ingiuria, sì a reflesso della Persona del Sig. Marchese, e del luogo, e dell' origine dell' altercazione, sì ancora perchè nella propulsazione della parola eccedè, nè osservò quella moderazione, che si disse, dell' incolpata tutela. (19)

E per verità, se si considera il fatto di sopra esposto, non si puole revocare in dubbio, e la provocazione del Tosi, e il di lui eccesso.

In primo luogo si fà lecito di entrare a civettare nella Bandita, senza chiederne la permissione.

Incontra il Sig. Marchese, e subito premedita la seconda ingiuria colla mancanza del saluto, e pensa ad una incongrua risposta.

La mancanza del saluto usata verso Persona di rango, nel luogo specialmente, ove ha giurisdizione, e preeminenza, porta per se stessa ingiuria, come proveremo in appresso, o almeno almeno un atto molto incivile, nè mai praticabile, nè plausibile in chi fà pompa della Cittadinanza Fiorentina, sul fondamento della quale, e della segnalata Sentenza del Magistrato della Parte dell' Anno 1731. menzionata nell' Apologia alla *pag.* 42. *col.* 2. §. *Se questo Titolato, ec.* (della quale daremo contezza in appresso per non interrompere il filo della confutazione del fatto) pretende porsi alla pari con i Signori di rango, Nobili, e per la nascita, e per i fatti gloriosi de' loro Antenati, e per ragione di titolo, e di Feudo, con preeminenza, e giurisdizione.

S'interroga del nome, e gli si dice, che per andare a Civetta nella sua Bandita non gli era stata fatta alcuna domanda, col soggiungerli, che la Bandita era stata ad esso dal Principe concessa, risponde replicatamente coll' istesso spirito dell' espressioni dell' Anno antecedente di Diacinto suo Fratello, allorchè fù trovato a tendere sotto la Villa, e di

che

(19) *Carpzov. pratic. crim. part. 2. quæstion. 97. num.* 39. „ ibi „ quæ tamen „ eatenùs vera esse puto, si retorsio legitimè facta, ejusque requisita, temporis scilicèt, & justi moderaminis probè fuerint „ observata, ut ex jam dictis Scabinorum „ Sententiis patet. „

che sopra si è fatto menzione = *obbedisco alle Leggi del Principe* = da una tale incongrua risposta ne nasce la terza ingiuria, poichè se esso Tosi avesse saputo obbedire alle Leggi del Principe, doveva astenersi dall'entrare nella Bandita ad uccellare, giacchè di questa ne è Padrone il Sig. Marchese appunto per insigne munificenza, e Legge dell'istesso Principe; ond'è, che dal modo di procedere, e del parlare argumentandosi in esso l'animo premeditato all' ingiuria verso il Sig. Marchese, quale provocato, e col fatto dell' Anno 1746. e coll'atto incivile della mancanza di saluto, del transgresso del divieto, e con incongrue risposte, et alla verità contrarie, secondo il parere di dotti, e sensati Cavalieri pratici di queste materie opportunamente consultati, giustamente replicò alla di lui incongrua risposta, *mi parete un bel C.* . , senza che fosse lecito al Tosi il ritornare essa parola contro il Sig. Marchese, quale, se soggiunse = *mi parete un bell'impertinente, e non vi dò due bastonate, come meritereste, in venerazione di questi Cavalieri* = operò anzi con moderazione per riparo del suo onore.

Resta per ultimo superfluo il discorrere sopra la pretesa minaccia di bastonate, di che nella contraria Apologia *pag.* 56. §. *Il suo Difensore, ec.* mentre questa non sussiste di fatto, come di sopra si dimostrò, e le parole dette dal Sig. Marchese = ivi = *mi parete un bell' impertinente, e non vi dò due bastonate, come meritereste, in venerazione di questi Cavalieri* = se si considerano nel suo vero, e giusto significato, oltre il non portare per se stesse la pretesa minaccia, apertamente dimostrano un animo totalmente opposto, e alle minacce, e all'esecuzione.

Da quanto fin quì si è detto, giustissima resulta ancora la Resoluzione, e Decreto della Camera, in rapporto alla repetizione del Sig. Marchese Andrea Gerini, e alla resecazione degl'Interrogatorj, chè presentò il Tosi per la repetizione de' Testimonj, de' quali diffusamente si discorre alla *pag.* 6. §. *Il Decreto, et seq.* giacchè rispetto alla repetizione del Sig. Marchese Andrea Gerini, comecchè questo era stato indotto dall'istesso Tosi sopra la pretesa ingiuria, e la Camera credè non fosse luogo a procedere in essa, così superflua rimaneva la detta repetizione di tal Testimone. In quanto poi agl' Interrogatorj, o questi erano intenzionali, e per conseguenza non ammissibili de jure (20) oppure concernevano il fatto della pretesa ingiuria, e parimente per la medesima ragione non andavano ammessi. (21)

Nè osta il dire, che tal resecazione si dovesse fare con citazione del Tosi, come si dice alla *pag.* 7. §. *Si resecano, ec.* e che a' Testimonj do-

(20) *Scaccia de judiciis lib. 2. cap. 8. n. 882. Farinac. de testib. quaest. 73. n. 72. Post. de manut. observat. 91. n. 7. Constantin. ad Statut. Urb. annot. 9. num. 28. 29. & 30*

(21) *Constantin. ad Stat. Urb. annot. 9. num. 35.*

dovesse esser letto il loro primo Deposto, perchè, ciò che sia di tal formalità, se si trattasse di Causa di gran conseguenza, egli è certo, che in una Causa modica, il merito della quale non eccedeva la somma di scudi 10. d'oro, e la perdita della Civetta, e panioni, pena imposta dalla Legge dell'Anno 1622. siccome il Tribunale della Camera a tenore del prescritto nelle sue Costituzioni, e Statuti poteva procedere pettoralmente (22) senza osservare la minima formalità, e solennità di ragione, sentiti oretenùs i Testimonj, così poteva con tutta la ragione omettere le già dette formalità, e tanto maggiormente perchè la pretesa repetizione nulla affatto poteva conferire alla decisione della Causa, nè rispetto al transgresso d'Aucupio, quale unicamente dependeva dall'intelligenza della Legge, e non dal deposto de' Testimonj, nè in rapporto alla Contraquerela, che già era stata rigettata.

Resta per fine del presente Articolo di dare risposta a diversi fatti, e ragioni, che sparsamente si leggono nell'Apologia, ed in primo luogo alla Sentenza del Magistrato della Parte emanata l'Anno 1731. di sopra menzionata, sul fondamento della quale si pretende, benchè vanamente, di porre il Tosi nell'istesso rango, ed alla pari col Sig. Marchese Frescobaldi, come si legge alla *pag. 42. col. 2. §. Se questo Titolato, ec.* = ivi = *giacchè non è gran tempo, come consta dalli Atti di questo Tribunale della Parte dell'Anno 1731. e segnalatamente dalla Sentenza prodotta in questo Processo dall'Abate Giovanni Tosi, che la Famiglia del Marchese di Capraja comparendo egli stesso in giudizio unitamente colla Famiglia de' Tosi, disputò, ed ottenne un comune privilegio fondato appunto sulla loro Civiltà* =

Per schiarimento, e dichiarazione di questo fatto è da sapersi, che dell'Anno 1522. sotto dì 8. Settembre gli Uomini, e Comunità di Capraja per liberarsi da molti incomodi, danni, e spese, che giornalmente soffrivano per dependenza del Porto di Capraja, e passo dell'Arno colla Nave, lo concessero in Affitto perpetuo a Martino Scarsi, suoi Eredi, e successori, convenendo con esso infra gli altri patti, che fosse obbligato passare, e ripassare gratuitamente gli Uomini stanzialmente abitanti nel Comune di Capraja colle loro robe, e Bestie, e di dover mantenere tutte l'esenzioni per il passato fatte per lo detto Popolo a' Cittadini Fiorentini, o ad altri, a chi fossero state fatte, come diffusamente si legge nell'Instrumento d'Affitto rogar. Ser Carlo di Benedetto da Montelupo.

Avven-

(22) I Giudici della sopraddetta Camera, ec. dovranno decidere pettoralmente, e senza Atti le cause, che non passano l'importanza di Scudi dieci, e quelle di maggior somma ancora, quando la materia lo comporti, nel restante dovranno procedere per via d'Atti nella forma giudiciaria, ma sommariamente, e risguardando alla pura verità di fatto, e tutte le Decisioni si termineranno alla plurità delle voci, „ *Legge dell'Erezione del Tribunale della Camera di S. M. Imperiale del dì 31. Dicembre 1740.*

Avvenne, che il Navalestro dell'Anno 1728. salv. ooo contento d'una tal quale annua gratuita recognizione, che gli veniva data, pretese il pagamento del Dazio, tanto dal Sig. Marchese Frescobaldi, quanto da' Tosi, e pretendendo questi, come Cittadini Fiorentini d'essere esenti in ordine al di sopra citato Instrumento di Concessione, introdotto il Giudizio sommarissimo di Manutenzione, sotto di 31. Agosto 1731. ne riportarono favorevole Decreto a relazione del Sig. Auditore Anton Domenico Novelli Assessore.

Ma questa Civiltà comune fra due Famiglie sì distanti di lignaggio fra di loro, col fondamento di detta Sentenza non si puol mandare tanto alla pari, specialmente quanto alli altri effetti, per la ragione, che di un gran Re si dirà esser Duca, Principe, Marchese, Cavaliere, e Gentiluomo, come per quanto dice il *Birago Conf. Cav.* 47. si pregiò il Re Francesco I. di Francia, ma in confronto d'un Suddito Nobile, o d'un altro Privato, ancorchè Nobilissimo, non si dirà, che son due Gentiluomini.

All'istessa *pag.* 42. *col.* 2. pretende, che le Leggi in materia di Caccia privilegino, e distinguino i Cittadini Fiorentini; ma ancora questa è una mera vanità, mentre la Legge de' 4. Febbrajo 1549. permette unicamente a' Cittadini il poter ragnare, ed uccellare a frasconaje, o Paretai poste per tal effetto, e l'istesso determina la Legge posteriore de' 6. Febbrajo 1587. la qual limitata facoltà per la Legge generale dell'Anno 1622. viene estesa indistintamente a tutti i Proprietarj delle Ragnaje, e Paretai, come al §. *Dichiarando nondimeno, ec.* L'istessa Legge poi dopo il *Cap.* 2. eccettua i Cittadini Fiorentini dalla proibizione di portare le Balestre fuori delle Bandite vietate a' non Cittadini, dopo il *Cap.* 8. §. *Non intendendosi, ec.* dice, che non s'intenda proibito pescare nel Fosso di Petriolo, nelle Mulina fino a S. Moro alli Gentiluomini, e Cittadini convicini, dalla quale ultima Legge altro non se ne puol dedurre, se non che in Firenze vi siano stati, e vi siano tralli Uomini Civili due ranghi di Persone, cioè Gentiluomini, e Cittadini.

Alla *pag.* 62. §. *Ma qui, ec.* l'erudito Apologista appellando secondo il suo principale instituto a tutte le parole, vuole insegnarci, che il Proverbio = *responde stulto juxta stultitiam suam* = addotto in proposito della replica fatta dal Sig. Marchese Frescobaldi all'incongrua duplicata risposta datali dal Tosi, non doversi intendere secondo il suo litteral suono, ma secondo il senso mistico della Chiesa dichiarato, come dice, diversamente da alcuni SS. Dottori, quali non aviamo avuto tempo, nè ci siamo voluti prender la briga di riscontrare, ma rimettendoci sopra questo punto alla più vera, e giusta intelligenza, e alla censura de' pratici di tali materie, per difesa di chi allegò tal passo, siamo contenti di far noto, che nel suo senso litterale è stato inteso appunto nella subjetta materia, della quale trattiamo, da *S. Dionisio Cartusiano*, e dai nostri *Dottori Legali*,

gali, che tanto ci ſerve; onde, ſe hanno preſo equivoco loro, ſarà
degno altresì di ſcuſa ancora, chi allegò in tal ſuono eſſo Teſto. Sen-
tiamo ſopra di ciò il *Rainald. obſervat. Crimin. cap.* 11. §. 1. n. 29.
ove trattando la materia del Libello famoſo *al num.* 29. ferma, che
non cade in alcuna pena per tal delitto impoſta = *qui provocatus, &*
laceſſitus Libello famoſo, Libellum in authorem primi conficit, & edi-
dit = e dopo aver confermata tal ſua propoſizione con l'allegazione
di molte Leggi, e autorità di Dottori, verſo il fine di eſſo numero
così ſoggiunge = ibi = *Et comprobantur ex Scriptura Sacra: Scri-*
= *ptum eſt enim. Proverb. 26. verſ. 5. reſponde ſtulto ſecundum ſtulti-*
= *tiam ſuam, ne ſibi ſapiens eſſe videatur, ubi S. Dionyſius Cartuſia-*
= *nus cap. 26. artic. 26. interpetratur dicta verba: reſponde ſtulto ju-*
= *xta ſtultitiam ſuam, ideſt, juxta exigentiam, atque demeritum ſui*
= *ſtulti ſermonis, da ei aptam reſponſionem, vel ejus verba ironicè re-*
= *petendo, vel ſuam inſipientiam ei declarando, aut eum increpatoriè,*
= *& reprobativè interrogando, ſeu verba juſti rigaris, & debitæ in-*
= *vectionis enunciando, ne putet ſe ſapientem, ſed ſuam advertat im-*
= *pietatem, imperitiam, aut errorem* = ſin quì il Santo, quale unita-
mente col *Rainaldo* ſull' iſteſſo propoſito è ſeguitato dall' *Urſaja. In-*
ſtit. Crimin. lib. 2. tit. 10. num. 118. e dalla chiar. mem. del Sig. Au-
dit. Bonfin. ad Bannim. gener. cap. 26. num. 40.

Si concluſe di ſopra la prova, che il Toſi nel riſcontrare che fece il
Sig. Marcheſe De' Freſcobaldi la mattina dell' altercazione de' 24.
Ottobre 1747. mancò d'uſare verſo del medeſimo la civiltà di ſa-
lutarlo, e che eſſa prova prevaler dovea all' aſſerzione ſuppoſta giu-
rata del Toſi, e depoſto del ragazzo Ballotti, che ſoſteneva in
contrario; ſi diſſe ancora che tal mancanza, trattandoſi di Perſona,
che oltre il titolo, ha ancora giuriſdizione nel luogo, portava per ſe
ſteſſa ingiuria, ſpecialmente, ſe ſi conſidera congiuntamente al fatto
del Fratello occorſo l'Anno antecedente 1746. e alle ſuſſeguite in-
congrue riſpoſte; e ſiccome l'autore dell' Apologia per ſalvare per
quanto puole il Toſi alla *pag.* 70. §. *Con tutto, ec.* lungamente vi
ragiona, negando in primo luogo il fatto, che, come ſi è detto, re-
ſta provato col depoſto di cinque Teſtimonj, paſſa in ſecondo luo-
go a dire, che il Sig. Marcheſe non aveva alcun diritto di preten-
dere alcun'oſſequio per mancanza del patto, per l'independenza
del Toſi, che, come Cittadino, reſta eſente dalla ſua giuriſdizione,
adducendo l'Iſtoria d' Amanno, allorchè voleva eſigere gli oſſequj
da'Servi del Re Aſſuero, la Teorica del *Caſtrenſ. nella Leg. ultima*
num. 2. Cod. de bon. libertorum, e la deciſ. 114. che deve dire 115.
di Puteo lib. 3. il coſtume d'alcune Città, e ſpecialmente di Firen-
ze, ove gli perſonaggi più riſpettabili non ſi piccano dell' ambizio-
ne Fariſaica ripreſa dal Salvatore in S. Matteo, con altre molte
eſagerazioni addotte mal a propoſito a tutta la *pag.* 72. dell' Apo-
logia, non poſſiamo aſtenerci di riſpondere, che tutto ciò, che di-
ce

ce l' Apologista sopra questo proposito, è stato desunto dalle parti objettive della *Discettaz.* 284. *del Gratiano*, dal quale tutte le predette cose vengono pienamente confutate, onde per risposta ne riporteremo quì l' estratto di quanto egli ferma, per non ci fare onore coll'altrui fatiche, ed opere.

Stabilisce per tanto il suddetto *Graziano* per regola certa, e indubitata dal *num.* 1. *a più seguenti*, che tutti quelli, che hanno governo, e amministrazione delle Città, e Provincie tra i Conti del primo ordine, godono del Privilegio de' Vicarj rappresentando la Persona del Principe, e perciò, oltre l' obbedienza, ciascheduno gli deve prestare onore, e reverenza, che principalmente consiste nel saluto, soggiungendo al *num.* 13. = *Ideò non honorantes Officiales = Principis incurrunt pœnam quasi Sacrilegii, cum contemnant eos = quos ipse assumit, & eligit* = di più al *num.* 29. *e più seguenti* soggiunge = *amplius licitum erit appetere salutationes* = adducendone la ragione al *num.* 31. ove referisce, che l' istesso nostro Redentore: = *Jussit salutationes fieri. Matt.* 10. *& Luc.* 10. *undè salutare bonum = est, & contrarium, malum. Imò salutio est licita, meritoria, et valdè conveniens, & dicitur communis gratiæ usus: sic inferiores superiorum sibi favorem conciliare consueverunt, sic omnes cum Christianis habent hujusmodi officiorum commercia. D. Ambros. Luc. cap.* = 10. *lib.* 7.

Al *num.* 32. dice, che quantunque il saluto alcuna volta sia stato proibito 4. *Reg.* 4. *& Luc.* 10. tal proibizione però fù personale, o per la celerità del negozio, o per altri particolari motivi da esso Autore riportati.

Al *num.* 33. *e* 34. rispondendo alla riprensione fatta dal Salvatore alli Scribi, e Farisei: *tamquam appetentes salutationes. Matt.* 23. adduce di quella la ragione = *quià illas volebant ad inanem gloriam. Undè = in foro salutari cupiebant, & erat salutatio prima, idest, maxima cum = quatuor circumstantiis temporis, vocis, corporis, & loci, ut per Jo: = Chrysost. in Matth. & per Tostat. ibid. cap.* 23. *quæst.* 50. *& quæstion.* 52. *in fin. Quærebatur enim per eos salutatio, non solum ante = alios, sed etiam cum majoribus laudibus, & verbis significantibus = excellentiam potiorem, quàm in aliis, præsertìm in corpore, ut flexis = capitibus bis hominem incurvarentur. Undè reprehenditur a Domino non salutatio, sed inordinatus ille appetitus honoris, & elationis, ac inanis gloriæ ardentis, itaut non posset sine peccato, &c. Nimis enim anxiè dignitates affectabant, & quamvis homines essent, = etiam pro Diis adorari cupiebant, & honores quoque divinos conquirebant* =

Dal *num.* 36. *a più seguenti* riporta molti esempj di sdegno, originati dalla mancanza del saluto, et al *num.* 47. *e seg.* altri in contrario di alcuni, da' quali non fù curata una tal mancanza d' ossequio, ma piuttosto negligentata, et aborrita.

Al

Al num. 61. e seg. discende alla questione, se l'onore, o reverenza
sia dovuta al Prelato ancora dalli esenti, e dopo sostenuta, e pro-
vata l'affermativa con molte autorità, e ragioni, e specialmente per-
chè nella generale esenzione sempre s'intende riservato l'jus reve-
renziale, soggiunge = quidquid aliud sit in exemptione plena, ob
= quam non teneréntur exempti ad hanc reverentiam, & ita procedis
(ecco l'autorità allegata dall' Apologista, benchè malamente per la
dec. 114. quando è la 115.) decis. Put. 115. lib. 3. prout tenuit Rot.
= coram Cardin. Seraphin. Salisburgen. Exemptionis Præpositura 10.
= Martii 1593. Quamvis (si noti) Bald. in Leg. 1. in 2. lect. in fin.
= C. de revocand. donation. contrarium sequatur, videlicèt, quòd etiam
= pleno jure exemptus teneatur præstare reverentiam, per Text. in Leg.
= 1. §. Sin autem socius, Cod. de commun. servor. manumis. Innocent.
= in Cap. Veniens, ad fin. de verbor. significat. in 6.
E che l'onore reverenziale sia dovuto ancora dalli esenti, lo ferma
il De Luca nell'animavvers. alla sudd. discett. 284. di Graziano,
quale dopo aver fermato al num. 1. esser dovuto l'onore a' Giudi-
ci, e ai Magistrati, come rappresentanti la Persona del Principe,
dal quale è stato loro comunicato lo splendore, ed effetto della sua
dignità, e potestà ad instar fontis totius nobilitatis, dignitatis, &
Jurisdictionis plures ex se rivulos faciens; al num. 2. che l'onore
consiste in molti segni, e specialmente nel saluto, e al num. 3. che
perciò è lecito all'Ufiziale = Pileum in terram projicere, & concul-
= care, & punire pœna exilii subditum, qui eum non salutavit, &c.
= vel alitèr punire pro arbitrio, &c. al num. 4. così soggiunge = Am-
= pliant Doctores; ut etiam ab exemptis reverentia debeatur, ut Giurba
= in superallegato cons. 38. num. 15. Quinimò Clericus, qui ex propo-
= sito Judici laico honorem non servavit illum salutando, pœnam pati
= debet, juxta Sesse de inibit. cap. 8. §. 3. num. 198. Pereyra tract.
= de man. Reg. part. 1. cap. 7. num. 42. Villalob. in Polit. tom. 1.
= lib. 1. cap. 18. num. 89. extendens, ut adhuc per Judicem laicum
= pœna pecuniaria puniri valeat, his verbis: Como quiera, que ay al-
= gunos Clerigos poco corteses, y otros tan atrevidos, que se pre-
= cian de no respetar à la justicia seglar, y de passar del ante del Cor-
= regidor, ò de su Teniente, estando en el Tribunal, y fuera del,
= sin hazerles cortesia, lo qual hecho de malicia es bien refrenar cuer-
= damente con alguna multa, y pena pecuniaria.

Risposte all' Accuse date fuori di Causa.

ARTIC. V.

PAssando finalmente ad esaminare le Accuse, o per meglio dire le Imposture date fuori di Causa al Sig. Marchese Frescobaldi, ten-

denti

denti in sostanza a far comprendere, che egli usi un eccessivo rigore in materia di Caccia; quali bene, e scrupolosamente esaminate si trovano tutte insussistenti.

In primo luogo alla *pag.* 22. §. *Ma se, ec. e seg.* si dice, che appena seguita l'Investitura del Feudo, fù pubblicata una Legge, che interdiceva l'uccellare a Civetta, tendere a' Paretai, alle frasche tte, cavar nidj, e dipoi un'altra sopra l'Armi, e che fatta ricerca di essa Legge, gli fù risposto, che erano appresso il Sig. Marchese alla Villa, e non si potevano avere, e ciò più diffusamente si repete alla *pag.* 32. §. *Nè, ec.* ove ancora si dice, talora in quel Feudo essere state portate via le reti a' giovanetti nell'atto di tendere al Paretajo.

A questa prima accusa si risponde, esser del tutto falso, che gli Atti, Libri, et ogn'altra cosa appartenente al Tribunale del Feudo siano stati alla Villa appresso il Sig. Marchese, perchè mai sono esciti dal Palazzo Pretorio sotto la Chiave de' respettivi Commissarj, come pienamente resulta per l'Attestato del presente Commissario, e del Messo, che ha quasi sempre servito il Tribunale, e che è l'istesso, che serve per la Podesteria di Montelupo, *Sommario num. X.*

Per l'Editto, che fù pubblicato, seguita l'investitura, fù solamente notificata la concessione della Bandita, e rinnovata la proibizione della Caccia, e Uccellagione relativamente, e sotto le pene contenute nella Legge generale dell'Anno 1622. e la di lei osservanza ridotta a memoria. In quanto poi all'Armi, l'Editto fù relativo alla Legge dell'Anno 1737. e solo all'effetto di evitare le trasgressioni in materia di Caccia, e per altre giuste cause moventi l'animo del Sig. Marchese, restò proibita la retenzione nel Feudo dell'Arme da fuoco a quelli, che non sono descritti nelle Milizie, e della Polvere, e Monizione spezzata da Caccia sotto le pene contenute nella Legge medesima del 1737. lo che non resta vietato nel Diploma dell'Investitura, che anzi glie ne dà tutta l'autorità, mentre gli concede = *jura prohibendi venationem, ejusque privativam hetrusco nomine la Bandita* = et in oltre al §. *Et in Causis, &c.* prescrive, che nelle Cause criminali = *pœnas nonnisi servatis Legibus,* = *& Statutis Magni Ducatus, & ad eorum mentem infligi* = al §. *Volumus, &c.* dispone, che gli Uomini del Marchesato devino esser governati = *Statutis iisdem, ac Legibus, quæ hactenùs sunt in usu,* = *& comprehendi sub Legibus generalibus quibuscumque, &c.* et al §. *Quotiès, &c.* dichiara, che occorrendo mutare, o aggiungere alli Statuti, devino esser questi approvati dalla Pratica Segreta.

In rapporto poi alla proibizione della Civetta, l'Editto niente ne parlava, e si riportava generalmente alla Legge del 1622. dalla quale al *Cap.* 1. §. *Dichiarando nondimeno, ec.* come di sopra si è dimostrato all'*Articolo II.* venendo proibita qualunque sorte d'uccellagione con qualunque instrumento, o ordingo, eccettuata solamente la facoltà a' proprj Padroni di tendere le loro Ragne, Paretai,

e Bo-

e Boschetti, ne segue, che il Sig. Marchese ha tutto il diritto di pretendere, che gli sia chiesta la licenza da quelli, che tendono, e uccellano ne' Beni non proprj.

Per quello concerne il particolare delle reti, che si dicono portate via a' giovanetti nell'atto di tendere al Paretajo, è da sapersi in fatto, che un certo Camorani d'Empoli circa Anni quattro sono si faceva lecito di sua propria autorità di tendere sul terreno delle Monache del Monastero Vecchio d'Empoli, senza loro saputa, onde trovato da una delle Guardie, che custodiva ancora quei Beni, e sentito, che non aveva alcuna permissione dalle Monache proprietarie de' Beni, ove si faceva la tesa, gli levò certamente le reti, non già in rapporto al divieto di Caccia, come le sarebbe stato lecito, ma per il motivo dell'arbitrio, che si era preso di tendere senza scienza delle Monache sopra i loro proprj Beni da esso guardati, e custoditi, ed avendone dipoi ottenuta da esse la permissione, non è stato ulteriormente impedito, essendo due Anni, che vi tende.

Ed il simile seguì cinque Anni sono a due altri mandati da un Borricini d'Empoli, che tendevano al Paretajo del Panzanini, senza di lui saputa.

Alle *pag.* 36. 37. 38. *e* 40. in principio con una lunga diceria si pretende far da Precettore, redarguendo il Sig. Marchese esser troppo dedito alla Caccia, dicendo = *che quelli, i quali a Giurisdizione* = *preseggono, non ispendino tutti i giorni, e tutte l'ore nelle Cacce,* = *e badino un po' più all'occorrenze, e a' bisogni del governo loro com-* = *messo.* = Questo non sussiste di fatto, mentre, oltre l'avere le sue occupazioni, che l'obbligano d'accudire a' suoi interessi in Firenze, e per conseguenza esser del tutto impossibile, che ogni giorno sia a Caccia, tiene il Ministro deputato per l'amministrazione della Giustizia, con averne per lo più data l'ingerenza a' Cavalieri di Montelupo, giusta la facoltà concessali, e inoltre l'Auditore in Firenze per quelle occorrenze, e ricorsi potessero succedere, e con ciò crede di aver pienamente satisfatto, e satisfare a qualunque obbligo.

Alla *pag.* 43. §. *Dalle cose, ec.* si dice, che nella Bandita si allevano, e nutriscono tutte le specie, e delle specie gl'individui delli Animali, che ha incusso timore, e spavento a cagion di Caccia nella povera gente, che i Contadini appena possono salvare i Cani, ed i Gatti.

Si risponde a ciò, che tutto è un mero comento, e se qualche Cane, o Gatto a sorte è stato ammazzato, ciò sarà provenuto, perchè, rispetto a' Cani, saranno stati arrabbiati, o ritrovati per i Boschi lontani dalle Case senza il bastone al collo a guisa di randello, come si prescrive dalla Legge generale dell'Anno 1622. rispetto alla Bandita dell'Isola, e Netti di Cerreto in augumento di quanto veniva prescritto dal Bando dell'Anno 1592. e generalmente per tutte le Bandite dalla Legge de' 27. Ottobre 1629. §. *Ancora si*

proi-

proibisce, *ec.* senza il qual segno i Cani ritrovati ne' Boschi si suppongono senza Padrone, e rispetto a' Gatti, perchè ancora questi saranno stati ritrovati lontani dalle Case, o ne' Boschi, ma sopra di ciò si darà più congrua, et adeguata risposta, allorchè ci verranno individuati i precisi casi.

Per notizia di ciò, che si dice dell' impedimento dato a due poveri Contadini, che stavano rompendo i Massi, per venderne i pezzi al cuocitor di Calcina, per ritrarne un frusto di Pane alla *pag.* 44. *col.* 1. è da sapersi, che uno di questi era Paolo Lili lavoratore dell' istessi Tosi alla Casetta, il quale unitamente col lavoratore del Sig. Marchese Frescobaldi si faceva lecito spezzare alcuni Massi esistenti nel Podere di Petriolo di proprietà, e pieno dominio di esso Sig. Marchese, senza alcuna licenza del di lui Fattore, onde al rumore delle botte accorso colà il Guardia, credendo vi fossero Cacciatori, e ritrovato il fatto tale quale si espone, gli fece desistere, non a motivo, che si risquotessero le Fiere, come s'avanza nell' Apologia; ma perchè il Podere, sopra del quale si spezzavano i Massi, era di proprietà del Sig. Marchese, a cui potevano occorrere esse pietre per la sua propria Fornace.

Da questo fatto puole agevolmente ciascheduno comprendere qual credenza meritino i fatti avanzati nell' Apologia.

E' verissimo, che il Sig. Marchese ha introdotti nella Bandita i Fagiani, come si dice alla *pag.* 45. §. *Nè giova*, *ec.* ma non è però vero, che questi apportino danno ad altri Beni, che a' suoi proprj, mentre, come è notissimo, e può attestare chiunque abbia favorito il Sig. Marchese nella di lui propria Villa, questi son ristretti alle Ragnaje, e Boschi in vicinanza della Villa di Bibbiani, attorno alla quale per molto spazio di paese da per tutte le parti sono tutti suoi Beni, ed inoltre sono dal medesimo fatti governare, e se a caso alcuni di essi Animali dal detto luogo si allontanano, ha la premura di farli ammazzare.

E' una mera impostura ciò che si dice alla medesima *pag.* 45. *al* §. *Ma chi*, *ec. e pag.* 46. in rapporto de' Capri, e de' Cignali, mentre sanno benissimo i Tosi da qual parte provengono, e s'introducono nella Bandira, nella quale non si allevano, ma si perseguitano, subito che a notizia perviene, che alcuno se ne ritrovi, premendo più al Sig. Marchese per la maggior quantità de' Beni, che vi possiede, che a qualunque altro, che tali Animali non vi dimorino.

Ma affinchè sia noto al Pubblico, quanto siano avanzate le rappresentanze delli Avversarj, non possiamo esimerci dal far noto, che dei Capri talvolta ne passa dalla contigua Bandita di Cerreto, e i Cignali, e Daini procedono assolutamente dal Barco Reale confinante alla Bandira, ove per la Legge dell' Anno 1616. *al num.* 27. vien proibito sotto gravi pene il rompere, smurare, e guastare il muro, le Cateratte, e i Cancelli, per il motivo appunto, che tali Ani-
ma-

mali non eschino di detto luogo; Ciò non ostante, i Tosi, Anni sono, per fare una Conserva d' Acqua, che potesse loro servire per rendere andante un loro Mulino denominato della Botta, sopredificarono sul muro di esso Barco, chiudendo due Poggi con un altro muro, e facendo una serra, per ritenere l' Acqua: Avvenne una notte, che il carico dell' Acqua roppe nella parte inferiore, e fece una grand'apertura con danno notabile, e di Terreni, e di Case, che restarono demolite. Quest' apertura tuttavia esiste, nè è stata risarcita, et ora si dolgono, che nella Bandita vi venghino i Daini, e i Cignali, quando di ciò ne sono essi medesimi la cagione, non potendo altresì il Sig. Marchese esser responsabile, se saltano il muro, dove è più basso.

Non sussiste parimente di fatto ciò, che si esagera alla *pag*. 47. §. *A questi*, *ec*. & *seq*. in rapporto a' supposti danni, mentre o questi non vi sono mai stati, o in ogni caso maggiori erano prima dell' Infeudazione, giacchè di essa Bandita non si concedeva licenza, che al solo Sig. Marchese, quale se ne serviva con quella moderazione, che si conveniva ad una Grazia, che gli veniva fatta da' Serenissimi Gran-Duchi, dove che di presente sendo stata ad esso liberamente concessa, e non avendo quel riguardo, che per prima doveva per tutti i titoli avere, senza misura sono maggiori le prede, di quello fossero per prima dell' Infeudazione, e concessione della Bandita; Oltre a ciò è da sapersi da chi non le fosse noto, che il più forte di questa Bandita è attorno alla Villa del Sig. Marchese, ove son tutti Effetti proprj del medesimo, e le Pernici, e Lepri, che regolarmente si ricoverano ne' Boschi, poco danno possono fare a' Beni altrui, et i poveri Contadini, et altre persone sono state sempre per lo spazio d' Anni 14. circa continuamente sovvenuti, mediante le fabbriche, ed i molti lavori, che vi ha fatto.

Non sussiste in rapporto alla nostra Bandita ciò, che si dice alla *pag*. 48. §. *In Conformità*, *ec*. che la Legge ordini il risarcimento, e restauro de' danni cagionati dalli Animali, poichè si risponde, che ciò procede rispetto alli Animali grossi, come Porci salvatici, Daini, Capri, ec. non mai in rapporto alle Lepri, Starne, Pernici, e simili, come chiaramente dispone il Bando dell' Anno 1627. delle Cacce riservate al Sig. Cardinale de' Medici in contrario allegato, nè differentemente dispone la Legge del 1622. *al Cap*. 17. §. *E perchè l' intenzione*, *ec*. E quantunque quest' ultima Legge dopo la parola *Porci*, soggiunga, e altri Animali, ciò si deve intendere della specie simile alli espressi, e non generalmente, e indistintamente di tutti, lo che agevolmente si comprende dal contesto di essa Legge, quale ordinando ad alcuni Commissarj la recognizione de' luoghi soggetti a' danni, apertamente dimostra, che non generalmente disponeva in rapporto a tutte le specie delli Animali, ma delle Fiere maggiori capaci di danneggiare, giacchè se indistintamente avesse voluto un tal restauro, non vi era di bisogno della recogni-

cognizione, mentte in tutte le Bandite vi son Lepri, Starne, e Pernici, e simili specie di volatili, benchè alcune manchino de' Porci, Capri, e Daini; e perchè ognuno si possa satisfare, le parole della Legge sono le seguenti = ivi = *E perchè l' intenzione di LL. AA. ec.*
= *è stata, et è, che per i danni, che seguono da' Porci, e altri Animali*
= *nelle Bandite ne' Beni de' particolari, si dia loro il dovuto, e conve-*
= *niente ristoro, avendo inteso, che le buone, e sante ordinazioni fin*
= *ora fatte, sono state, e sono abusate, e trascorse, onde hanno bisogno*
= *di riformasi, e ridursi in miglior sesto, e forma, hanno perciò deli-*
= *berato, che alla prima rinfrescata si transferischino ne' luoghi sog-*
= *getti a' danni di detti Animali il Commendatore, ec. affinchè tanto più*
= *aggiustatamente gli sopraddetti due Deputati vegghino, sentino, e referi-*
= *schino all' AA. LL. quanto intorno a tal negozio giudicheranno esser*
= *giusto, e conveniente, per conservare indenni quelli, che ricevino danno.*

Non differentemente dalla disposizione delle suddette Leggi parlano le autorità de' Teologi in contrario allegate all' istessa *pag.* 48. *e* 49. poichè il *Lessio*, *e Martino Navarro* precisamente trattano de' danni cagionati dalle Fiete maggiori, delle quali è proptio instinto il devastare le Campagne, senza che discendino a discorrere de' volatili, e delle Lepri, come si rende palese dalle parole ripottate dall' Apologista, ed in simiglianti termini procede l' autorità del *Covarruvias* trascritta alla *pag.* 48. *col.* 2. benchè all' Apologista nel far la parentesi, che ivi si legge, gli sia restato nella penna = *vel illas feras includere* = che legghiamo nel nostro Codice tralle parole = *prædiorum damno* = e le altre = *aut eorum innumeram multituditem extinguere* =

Il *Carpano ad Statuta Mediolani*, che ferma non esser lecito tener Colombaje a chi non ha terre all' intorno, ove pascolare i Colombi, è comunemente riprovato (23) per la ragione, che = *innocens est* = *ista-*

(23) *Bonfin. ad Bannim. gener. Cap.* 74. 75. *num.* 12. „ ibi „ Quæres, an cuique liberum sit ædificare Petisterotrophia, sive Columbaria, si tàm latos fondos non habeat, ut pascendis pipionibus satis sint? Negant *Boer. & Cassan.* quos refert, et sequitor *Carpan. ad Stat. Mediolan. alleg. cap.* 442. *num.* 8. inferens propterea, illum tenen ad restitutionem damnorum datorum in agris alienis, & comprobat *Sot. de just. & jur. lib.* 4. *quæst.* 6. *artic.* 4. *versus finem*, sed verior, & magis communis est opinio affirmativa, cum nullum exindè alienis prædiis damnum emergat, ex quo innocens est istarum avium victus, ipsæque utilitatem afferunt agris, mediante stercoratione; propter hanc rationem adducunt istios opinionis sequaces *Rendell. de Columbis vers. major autem*, *Papon. de* „ *arrest. lib.* 14. *tit.* 1. *artic.* 81 *Pigant.* „ *ad Stat. Ferr. lib.* 4. *rubr.* 2. *num.* 19. „ *Romaguer. ad Conciol. d. rubr.* 16. *n.* 6. „ *& seqq. Pacichell. de distant. cap.* 6. „ *membr.* 8. *num.* 5. *& seqq. Lagunez. de* „ *fructibus part.* 1. *cap.* 12. *num.* 108. „ alle suddette autorità s' aggiunge il *Ciampoli nel Zoroastra, impressa in Roma l' Anno* 1667. *pag.* 83. „ ivi „ ti voglio „ dire un Apologo garbato, che non è „ tralle favole d' Esopo. Nella terra non „ vive innocenza superiore a quella delle „ Colombe, pure fù a loro data una querela di furto avanti al Tribunale d' un „ certo *Paludano in* 4. *Sentent. dist inst.* 25. „ *quæst.* 2. si pretendeva dalla parte, che „ le Colombaje, o si spopolassero, o si demolissero. Esclamavano, che quelle non „ dovevano computarsi nel buon governo „ come franchigie di ladri, perchè le „ Colom-

= *istarum avium victus, ipsaeque utilitatem afferunt agris, mediante ster-* = *coratione* = la quale puole egualmente militare quanto agli altri volatili, e Lepri, tanto più, che in questa materia si deve attendere il danno grave, e non leggiero, e di niun momento, quale mai è stato considerato da tante Leggi, che sono state sopra di ciò promulgate.

Poteva certamente omettersi il trattare de' supposti danni, che si dicono cagionati da' Cacciatori nell'atto di Caccia alla *pag.* 49. §. *Dopo di questo, ec.* poichè oltre il non essere contigibili nella Bandita di Capraja, nella quale per lo più le Cacce si fanno ne' Boschi non suscettibili di danni per il transito de' Cacciatori; si risponde, che a questi opportunamente restò provvisto per la Legge de' 6. Febbrajo 1587. al §. *E parimente, ec.* = ivi = *Volendo rimediare a' danni, che si fanno a' seminati, e a' frutti in pregiudizio de' Padroni de' Beni, fanno pubblicamente bandire, come in virtù del presente ordine proibiscono, che nessuna persona di qualsivoglia stato, o grado che si sia, fra le dette 20. miglia da ogni parte della Città di Firenze, tanto in luogo seminato, quanto non seminato, et etiam fuori delle Bandite infra il detto Territorio delle 20. miglia non si possi andare a Caccia, eccettuato le paretelle, e ragnie, come di sopra, dal primo giorno di Quaresima, fino a' 20. di Luglio, ec.* =

La medesima proibizione fù rinnovata per la Legge dell'Anno 1622. al *Cap.* 3. §. *Nemmeno, ec.* e dipoi estesa a tutto il dì 31. Agosto per altre Leggi de' 25. Giugno 1692. e 24. Luglio 1715. e 7. Luglio 1728.

Finalmente al tanto esagerato rigore, che si dice venga usato nella Bandita, e al timore incusso nella povera gente, si risponde con la rimazione degli Atti Criminali del Tribunale di Certopiano, che si dà in *Sommario sotto num. XI.* Da questi in sostanza resulta, che dal giorno dell' Infeudazione seguíta dell' Anno 1741. fino al tempo presente due sole que-

„ Colombe uscivano da quelle buche a „ saccheggiare i campi seminati, e beccando i granelli, diminuivano le raccolte. Valsero assai questi motivi appresso „ quel Giudice, et insieme con altri Assessori scrupolosi intimò ad esse il bando, „ e precettò la demolizione ai loro alberghi. Le Colombe con un'umiltà da Colombe interposero l'appellazione, e pretesero, che la Causa si riducesse in Sorìa, dove regna venerabile

Alba Palestino Sancta Columba suo.

„ Deposero i Testimonj loro prodotti in „ difesa d'essersi certificati col senso degli „ occhi, e nella prattica della Campagna, „ che le Colombe non razzolavano il terreno per divorare la semenza, non sgravavano le spighe, per decimar le raccolte, ma che con esemplare astinenza „ si contentavano solamente di quei granelli disutili, che trovavano caduti sopra il pavimento. Soggiungevano, che „ non solo dovevano comportarsi, come innocenti, ma ringraziarsi, come benefattrici, mentre liberavano i solchi seminati da Vecce, e altri legumi infruttuosi, i quali con avidità impertinente „ usurparebbono gli alimenti alle spighe. „ Fù rilassato in favor loro il Mandato de „ manutenendo. Il Motivo di quel Giudice „ registrato in un certo Scrittore *Molin. de just. & jur. tom. 1. tract. 2. disput.* 48. „ fù questo; Colombas mittere stercora in „ agros, eaque ratione compensare etiam „ damnum, si quòd infertur. Fù approvata questa bella composizione, perchè se „ pigliano il Grano, vi lasciano l'escremento, però fù dato loro dalla Giustizia governante un salvo condotto perpetuo, acciocchè ancora nei Poderi altrui „ potessero aver la prattica, e provvedere il cibo con sicurezza della vita, e „ della libertà.

querele in materia di transgressione di Caccia sono state presentate, nè alcuno è stato condennato.

La prima contro Filippo d' Ipolito Pulidori, perchè sorto dì 8. Novembre 1745. con Pistola carica a monizione tirasse ad una Passera, e dopo formatane l' inquisizione, per ordine del Sig. Marchese non fù ulteriormente proceduto in Causa.

La seconda contro persone incerte, perchè la sera de' 27. Agosto 1746. fossero sparate quattro Archibusate, in occasione di cacciare in alcuni Campi di Fagioli, e Saggina, e ammazzassero una Lepre:

In essa Causa fù esaminato, come Testimone, Francesco Mazzoli, il quale depose de auditu da Paolo Lisi, che il *Prete Tosi*, di cui non si ricordava il nome, di lui Padrone, e il Prete Niccolò Bini avevano sparato le quattro Archibusate, e citato detto Lisi, per non esser comparso, gli fù rilasciato il Mandato di Cattura, quale non è stato mai eseguito, nè ulteriormente proseguito il Processo.

Conclusione de' suddetti Articoli.

DA tutto ciò, che è stato sinceramente esposto, ci lusinghiamo, che ogn' Uomo di sana mente, libero da qualunque prevenzione di sregolata passione, averà perfettamente appreso il motivo, da cui ebbe origine la presente controversia, e per cui convenne lasciar correre la querela per il transgresso di Caccia, che non era stato curato: sarà altresì restato appagato della Giustizia della Sentenza della Camera Gran-Ducale nell' uno, e nell' altro capo, e della falsità dell' accuse, e nell' istesso tempo certificato dell' irragionevole trascorso dell' Autore della contraria Apologia, con dar prima alla luce, e poi far Mercato d' un Opera così ardita, e disprezzante; Onde ponendo fine al nostro rozzo, e mal tessuto ragionamento (24) quanto scarso d' erudizioni, e fioretti, altrettanto ripieno di sincerità dei fatti, lasciamo che le più svegliate menti del Pubblico decidino, a chi convenga più quel

Miser Catulle, desinas ineptire.

di che l' Apologista alla *pag.* 19. e qual saggio di moral Cristiana abbia dato l' Autore col fatto, e qual obbligo nell' uno, e nell' altro genere gli corra d' indennizzare tutti quelli, che percosse colle sue derisioni in parte così sensibile, come sono i beni dell' animo, quando non pretenda colla solita magistral autorità impor loro l' obbligo di osservare, come Legge, il savio dettame di *Tacito*, al quale non ci dispiace appigliarci = *spreta exolescunt*.

(24) Dei perfecta sunt opera, hominum autem semper imperfecta etiam in iis, quæ ex certis, ac invariabilibus pendent principiis. Humanæ siquidem imbecillitati perfectio non conceditur, quæ solum cœlesti reservata est vitæ, atque ille, qui perfectus esse credit, majori itaque laborat imperfectione, *Card. De Luc. in Probem. Oper.*

SOMMARIO

Adì 19. Novembre 1746.

Io Franceſco Tonielli Guardia della Bandita dell' Illuſtriſs. Sig. Marcheſe Franceſco De' Freſcobaldi nel ſuo Marcheſato di Capraja atteſto con mio Giuramento, tanto in Giudizio, che fuori, come la pura, et inalterabile verità fù, et è, che la mattina del dì 13. Novembre ſud. trovai il Molt. Rev. Sig. Diacinto Toſi, aſſieme con Luigi Berti di Monte Lupo, et Ambrogio Servitore di d. Sig. Toſi a tendere con la Civetta ſotto la Villa di Bibbiani, e nei Beni di d. Sig. Marcheſe, che ſono in mezzo a d. Bandita; io allora mi accoſtai al ſoprad. Servitore, e al d. Berti, e diſſi loro, che lì non ſi tendeva, allora ſaltò fuori il d. Sig. Toſi, il quale non avevo ancor veduto, e mi diſſe, *chi ci comanda*; io allora gli riſpoſi = *il Sig. Marcheſe Freſcobaldi* = ed egli tutto ſuperbia mi riſpoſe = *non è vero niente, quì ci comanda il Gran-Duca* = io allora gli replicai, che ci comandava il Sig. Marcheſe Freſcobaldi per più conti, cioè per eſſere ſuo Feudo, ſua Bandita, e ſuoi proprj effetti; allora mi riſpoſe il detto Toſi = *ſicchè lui vuole andare ſu per il mio, ed io non ho potere andare ſu per il ſuo* = e di più diſſe = *ſe il Sig. Marcheſe verrà ſu per il mio, riſponderò con la Spada, con la Penna, e con il fuoco* = e con queſte parole ſi partì tutto collera, e andò via, et in fede della verità. Io Gio: Domenico Tonielli d' ordine, e commiſſione di d. Franceſco mio Padre, et alla ſua preſenza ho ſottoſcritta la preſente Atteſtazione, per non ſapere egli ſcrivere, come diſſe, mano propr. *Num. I. Atteſtato del Tonielli ſopra il fatto del 1746.*

Recognita formiter da *Ser Gio: Bartolemmeo Tognini N. P. F. detto dì 19. Novembre 1746.*

Adì 24. Ottobre 1747.

Nell' andare il Marcheſe Franceſco De' Freſcobaldi a ſpaſſo detta mattina ſulle ore 16. aſſieme con i Marcheſi Andrea Gerini, e Clemente Vitelli, alcuni Sacerdoti, e Secolari, venendo dalla ſua Villa di Bibbiani, incontrò vicino al ſuo Stradone, che conduce alla Ragnaja, due con Civetta, e Panioni, che venivano da tendere, *paſſando avanti*, *ſenza cavarſi il Cappello*, e domandato loro dal *Num. II. Certificazione del fatto de' 24. Ottobre 1747.*



ſud-

ſuddetto Freſcobaldi chi foſſero , gli riſpoſe uno di eſſi, che era il Toſi ; replicò il Marcheſe, che *per andare a Civetta nella ſua Bandita, non gli era ſtata fatta domanda veruna, e che intendeva di ſapere chi ci veniva a tendere*; allora d. Toſi riſpoſe impertinentemente, che lui *obbediva alle Leggi del Principe*; alla qual riſpoſta ſoggiunſe il Freſcobaldi, che la Bandita era ſtata conceſſa a lui dal Principe, e che intendeva, che gli foſſe chieſta la licenza; e il Toſi ſempre con il *Cappello in teſta* replicò l'iſteſſe parole già dette di ſopra, che *obbediva alle Leggi del Principe*; al che il Marcheſe, non avendo più ſofferenza, gli diſſe, mi parete un bel C... ed il Toſi repetè, ſaremo due, alla qual riſpoſta il Marcheſe infuriatoſi, diſſe : *mi parete un grande impertinente, e non vi dò due baſtonate, come meriter-ſte, in venerazione di queſti Cavalieri*; al che replicò il Toſi : Signor Marcheſe, ci rivedremo a Firenze, et in vece di tornare in dietro, tirava avanti. Le ſuddette parole moſſero il Freſcobaldi ad andarli dietro, e domandargli, che coſa voleva inferire con quel, ci rivedremo a Firenze; ed il Toſi riſpoſe : niente : allora il Marcheſe chiamò il Guardia, e il Toſi diſſe : comand' ella ch'io vada a Caſa ? Il Freſcobaldi riſpoſe : vada dove lei vuole, e arrivato il Guardia, ordinò, che gli levaſſe la Civetta, ed il Toſi diſſe : vedrò chi me la leverà; ma non oſtante il Guardia gliela levò, e con queſto ciaſcuno tirò avanti per la ſua ſtrada, ec.

Io Andrea Gerini atteſto quanto ſopra, ec.

Io Clemente Vitelli atteſto quanto ſopra, ec.

Io Prete Franceſco Cambi atteſto quanto ſopra, ec.

Io Prete Gio: Michele Bertacchi atteſto quanto ſopra, ec.

Recognita formiter da Meſ. Jacop' Anton Martini N. P. F. ſotto dì 26. Ottobre 1747.

Adì 16. Novembre 1747.

Comp. perſonalmente avanti &c. Giuſeppe Caſtrucci, ec.

Num. III. *Depoſto Giudiziale del 3. Teſtimone Fiſcale.*

D. ec. R. VS. ha da ſapere, che io la mattina de' 24. Ottobre, ec. mi trovavo a ſpaſſo in compagnia del Sig. M. F. ec. e nell'eſſere al luogo d. i Cancelli, ſi vidde venire dalla ſtrada d. Certopiano il Sig. Gio: Toſi con un ragazzo &c. che per d. ſtrada ſen' andavano in ſu verſo la Caſtellina, avendo il d. Toſi due Panioni dentro alle canne, e il ragazzo la

gab-

gabbia colla Civetta, e due altri panioni, quando furono vicini a' Cancelli della ragnaia, ec. dove io con d. Sig. Marchese, ed altri ci ritrovavamo, nel passare, che fece d. *Tosi non si cavò il Cappello, nè pure se lo cavò il ragazzo*, il Sig. Marchese gli domandò, chi fosse, ed esso replicò, che era il Tosi di Montelupo, ed il Sig. Marchese soggiunse, che per venire a tendere nella sua Bandita *non gli era stata richiesta permissione alcuna*, allora il Tosi replicò, *chè obbediva alle Leggi del Principe*, rispose il Sig. Marchese che il Principe avevali concessa la Bandita, e che per questo intendeva sapere chi veniva in d. sua Bandita, risoggiunse il d. Tosi, *io obbedisco alle Leggi del Principe*, il Sig. Marchese allora replicò, lei mi pare un bel C... ed il Tosi replicò saremo due, disse a questo il Sig. Marchese, lei è un corpo troppo impertinente, ec. e non gli dò due bastonate per venerazione di questi due Cavalieri, mentre ci era il Sig. Marchese A.G. e il Sig. Marchese C.V. il Tosi allora replicò al d. Sig. Marchese = Sig. Marchese ci rivedremo a Firenze = replicò
= il Sig. Marchese cosa vole inferire con questo Firenze, re-
= plicò il Tosi, ci rivedremo a Firenze = allora il Sig Marchese chiamò la Guardia, che era poco lontana, e dette ordine, che gli fosse levata la Civetta, ec.

L' istesso replica nella repetizione. Proc. a 58 t. 59. & seq.

Adì detto.

Comp. personalmente avanti, ec. Giovanni Corsini, ec.

D. ec. R. la mattina di detto giorno, ec. andando a camminare con detto Sig. Marchese, con cui era ancora il Sig. Marchese A. G. e il Sig. Marchese C. V. due Preti, Giuseppe Cambi, Giuseppe Castrucci, Tommaso Vinattieri, e Giuseppe Santoni, ec. quando fummo fuori de' Cancelli, ec. si vedde venire dalla strada detta Certopiano verso di noi un giovanetto con un ragazzetto, che il primo aveva in mano due Panioni rimessi nella canna, e il secondo due Panioni pure rimessi nella canna, e il Gabbione colla Civetta, quando furono presso di noi, il Sig. Marchese domandò al giovanetto chi fusse, ed esso replicò, che era Giovanni Tosi di Montelupo, allora soggiunse il Sig. Marchese, a me non è stata fatta parte veruna, perchè possa venire a cacciare nella mia Bandita. Allora replicò il Sig. Tosi,

Num. IV. Deposto Giudiziale del 4. Testimone Fiscale.

fi, *io obbedisco alle Leggi del Principe*, replicò d. Sig. Marchese, se esso sapeva, che il Principe gliel' aveva concessa, e replicò il d. Tosi nuovamente, *io obbedisco alle Leggi del Principe*, ed il Sig. Marchese soggiunse, lei mi pare un bel C... a ciò rispose il d. Sig. Tosi, saremo due, e ciò sentito il Sig. Marchese, gli disse, torni addietro, che mi pare un temerario, e non gli dò due bastonate, per venerazione di questi Cavalieri, allora il Tosi andò avanti, *avendo sempre tenuto il Cappello in capo*, e mostrando un modo sprezzante, disse, Sig. Marchese, ci rivedremo a Firenze; a ciò soggiunse il Sig. Marchese, che cosa voleva dire con rivederci a Firenze, e nuovamente replicò il Tosi, ci rivedremo a Firenze, allora il Sig. Marchese ordinò alla Guardia, che era in poca distanza, che gli levasse la Civetta, ec.

L' istesso replica nella repetizione, Proc. a c. 71.

Adì detto.

Comp. personalmente avanti, ec. Tommaso Vinattieri, ec. D. ec. R. detta mattina, ec. essendo andato a spasso con d. Sig.

Num. V. *Deposto Giudiziale del 5. Testimone Fiscale.*

Sig. Marchese, con cui era ancora il Sig. Marchese Andrea Gerini, il Sig. Marchese Vitelli, due Preti, Giuseppe Corsini, Giuseppe Castrucci, Giuseppe Cambi, e un tal Santoni; quando fummo passati i Cancelli del Viottolone nella Strada maestra, si vidde venire da una Strada detta Certopiano un giovinetto con due Panioni, ec. e seco un ragazzo con altri due Panioni simili, e un Gabbione con Civetta, nel qual Gabbione vi era cinque Pettirossi, ec. sicchè da d. Sig. Marchese domandatoli al giovinetto chi fosse, ed egli gli rispose essere un tal Giovanni Tosi di Monte Lupo, gli replicò il Sig. Marchese, che non gli era stata fatta parte alcuna, perchè esso dovesse andare nella sua Bandita a Civettare, a cui gli soggiunse, *obbedisco alle Leggi del Principe*, detto Sig. Marchese gli disse, non sò se sappia, che il Principe mi ha concesso la Bandita, ed egli di nuovo gli disse, che *obbediva alle Leggi del Principe*, detto Sig. Marchese gli soggiunse, che gli pareva un C... e il Tosi gli replicò, saremo due, al che il Sig. Marchese gli soggiunse, che era un gran corpo temerario, e che non gli dava due bastonate per venerazione di quei Cavalieri, che erano seco; et egli come sprezzante *avendo sempre tenuto il Cappello in capo*, gli disse, ci rivedremo a Fi-

ren-

renze, ed il Sig. Marchese avendoli domandato cosa volesse intendere, d. Tosi di nuovo gli replicò, ci rivedremo a Firenze, allora d. Sig. Marchese chiamò la Guardia, che era in poca distanza, e gli ordinò, che gli levasse la Civetta, ec.

L'istesso replica nella repetizione, Proc. a 67. t.

Adì 17. Novembre 1747.

Comp. personalmente Giuseppe d' Andrea Cambi, ec.

D. ec. R. in detta mattina, c'incamminommo tutti i sopra nominati con detto Sig. Marchese Frescobaldi per andare a Petriolo, quando fummo nella Strada maestra passati i due Cancelli, si vidde che da una strada superiore alla ragnaja di d. Sig. Marchese, che và a Certopiano veniva un giovanetto accompagnato con un ragazzo, che d giovane aveva due Panioni, ec. e il ragazzo aveva il Gabbione con la Civetta, e altri due Panioni simili, ec. e riscontrandosi nel Sig. Marchese, il medesimo gli domandò chi era al giovanetto, et egli *senza levarsi il Cappello* gli rispose, essere un Tosi di Monte Lupo, domandò il Sig. Marchese in che maniera andasse a Civetta, mentre a lui non gli era stata fatta parte veruna di ciò, al che rispose il Giovinetto *obbedisco alle Leggi del Principe*, al che soggiunse il Sig. Marchese, il Principe ha concesso a me la Bandita, ed egli di nuovo rispose *obbedisco alle Leggi del Principe*, il Sig. Marchese gli replicò, mi parete un bel C... al che il giovanetto rispose, saremo due; allora detto Sig. Marchese gli disse, mi parete un impertinente, e un temerario, e non vi dò due bastonate in venerazione di questi Cavalieri; il giovanetto scostatosi due passi, disse al Sig. Marchese, ci rivedremo a Firenze, a cui il Sig. Marchese gli domandò, che cosa voleva dire con quel ci rivedremo a Firenze, e il Tosi rispose, nulla; allora dal Sig. Marchese chiamatosi la Guardia, che era in poca distanza, gli ordinò, che levasse la Civetta al Tosi, ec.

Num. VI. Deposto Giudiziale del 6. Testimone Fiscale.

L'istesso replica nella repetizione, Proc. a 74. t.

Adì detto.

Comp. personalm. ec. Giuseppe di Jacopo Santoni, ec.

D. ec. R. detta mattina partiti dalla Villa, ec. quando fummo nella Strada maestra, passati i due Cancelli, si vidde, che dalla Strada detta di Certopiano veniva un giovanetto con due

Num. VII. Deposto Giudiziale del 7. Testimone Fiscale.

due Panioni, ec. e seco un ragazzo, che aveva altri due Panioni, e un Gabbione con Civetta sopra, e calato dove eramo noi nella Strada maestra, e passato d'avanti a detto Sig. Marchese *senza cavarsi il Cappello*, il medesimo Sig. Marhese gli domandò chi era, a cui replicò il giovanetto essere un tal Tosi di Monte Lupo, a cui gli replicò il Sig. Marchese, che non gli era stata fatta parte veruna, perchè andasse a Civetta nel suo, al che il Tosi soggiunse, che *obbediva alle Leggi del Principe*, detto Sig. Marchese gli replicò, che il Principe gli aveva concessa la Bandita a lui, e che se ubbidisse alle Leggi del Principe, non sarebbe andato a civettare nella Bandita; e il Tosi di nuovo replicò, *obbedisco alle Leggi del Principe*; allora d. Sig. Marchese gli disse, mi parete un bel C... e il Tosi gli replicò, saremo due; ciò udito dal Sig. Marchese, gli disse, siete un temerario, e porto rispetto a questi due Cavalieri, del resto saprei quello dovrei fare, e vi doverei bastonare; a ciò il Tosi gli replicò: ebbene, Sig. Marchese, ci rivedremo a Firenze; il Sig. Marchese domandò al Tosi cosa voleva intendere col rivederci a Firenze, e il Tosi gli replicò, ci rivedremo a Firenze, il Sig. Marchese, chiamato il Guardia, comandò, che gli levasse la Civetta, ec.

L'istesso replica nella repetizione, Proc. a c. 64. t.

Adì 30. Dicembre 1747.

Trasferitomi, ec. & servatis servandis, ec. fù per me, ec. venuto avanti, ec.

Num. VIII. *Deposto Giudiziale del Sig. March. Andrea Gerini esaminato ad istãza del Tosi.*

Il sudd. Sig. Marchese Andrea Gerini nominato in Causa da esaminarsi, a cui per me, ec. conforme giurò, ec. tactis, ec.

Doman. opportun.

Rispose. Io sò per qual motivo io mi devo esaminare, ed è per il fatto seguito fra il Sig. Marchese Frescobaldi, ed il Sig. Tosi nella Bandita di d. Sig. Marchese Frescobaldi, per essermi trovato presente in congiuntura di essere in Villa di detto Sig. Frescobaldi.

Domand. che dica in che consista d. fatto, quando ciò seguisse, e dove, e per qual causa, raccontando il tutto colle sue qualità, e circostanze in forma.

Rispose, la mattina delli 24. del Mese di Ottobre prossimo passato andando con il Sig. Marchese Frescobaldi a vedere una

una certa Villa, che esso accomoda, quando fummo ad una crociata di una viottola, che trasversa la Strada Communale si trovò il suddetto Tosi, non a me ancora cognito, il quale, in compagnia d' un ragazzo piccolo, che portava la Civetta, andava per d. Strada Communale, e quì poco sotto alla detta Crociata di strada il detto Sig. Marchese Frescobaldi dimandò al d. Tosi, chi esso fosse, il medesimo gli replicò, che era il Tosi, soggiunse allora il Sig. Marchese = lei viene a Civetta, ed io non ne sò niente = il Tosi rispose = *obbedisco alle Leggi del Principe*, replicò il Sig. Marchese il Principe ha a me concessa la Bandita, ed io hò da sapere, chi viene, nella medesima Bandita, e il Sig. Tosi replicò nuovamente *obbedisco alle Leggi del Principe*, il Sig. Marchese allorà replicò, mi parete un bel C... ed il Sig. Tosi rispose, in tal caso saremo due, il Sig Marchese allora disse, voi siete un bell'impertinente, ed in venerazione di questi Cavalieri, che sono quì meco, non vi dò quattro mazzare, allora il d. Sig. Tosi replicò, a chi ? e d. Sig Marchese disse, a lei, = disse il Tosi allora, ci rivedremo a Firenze = il Sig Marchese replicò, cosa vuol dire con questo rivedremo a Firenze? soggiunse il Sig. Tosi = e niente, niente = il Sig. Marchese replicò, gli farò levare la Civetta = il Sig Tosi replicò, vedrò chi me la leverà = e quì essendo vicino la Guardia, ordinò d. Sig. Marchese alla medesima, che gli levasse la Civetta, conforme eseguì, ed il Sig Tosi ciò seguito, disse, ed ora che vuole ella, ch'io faccia, ho da tornare a Casa, ho da andare avanti, ed il Marchese gli replicò, faccia quello che vuole, e si tirò avanti per il nostro cammino. E questo è il fatto tale quale seguì, e oltre a me ci era ancora il Sig. Marchese Vitelli, e vi erano dei Preti, come ancora vi erano altre persone di Firenze aderenti alla Casa del Sig. Marchese Frescobaldi a me cogniti solamente a vista.

Domand. se sappia chi fosse il ragazzo, che era in compagnia di d. Sig. Tosi.

Rispose io non lo conosco quel ragazzo, ne sò chi sia, anzi nè meno il Sig. Tosi io non conoscevo, se non diceva, chi fosse alla dimanda fattali dal Sig. Marchese.

Domand. se veramente il fatto seguisse nei precisi termini, che sopra ha espresso, o ci intervenissero parole di

van-

vantaggio, o fatto alcuno di più, & quatenus, ec.

Rispose. Il fatto seguì, come io ho raccontato di sopra, nè mi ricordo, che vi seguissero, nè parole, nè fatti di vantaggio, anzi che non avendo io osservato, se d. Sig. Tosi si cavasse mai il Cappello, mi ricordo, che dipoi ne dimandai, e mi fù detto, che il d. Sig. Tosi, non si era cavato mai il Cappello; questo però, e da me detto per relazione a chi me lo disse.

A

Domand. se detto Sig. Marchese Frescobaldi nel proferire le bastonate, dalle quali si astenne in venerazione, ec. avesse in tal atto bastone, o mazza, e facesse atto alcuno contro di d. Sig. Tosi, & quatenus, &c.

B

Rispose. Il Sig. Marchese aveva la sua mazza, ma non viddi, che facesse atto alcuno contro detto Sig. Tosi.

Domand. se vedesse, che nella Gabbia vi fossero animali, & quatenus, ec.

Rispose. Sì che ve n'erano, e mi pare fossero Pettirossi.

Domand. se nel prendersi dalla Guardia la Civetta, e gabbia, seguisse contrasto alcuno fra se, e d. Sig. Tosi, & quaten. ec.

Rispose. Non viddi, che seguisse contrasto alcuno, mentre fù preso dalla Guardia la Civetta, e la Gabbia, e se il d. Signore Tosi avesse Panioni, io non me ne ricordo.

Domand. se da d Sig. Marchese Frescobaldi dopo di essersi replicato a ciò che disse il Sig. Tosi = saremo due = voi siete un bell' impertinente, dicesse di vantaggio, & quatenus, ec.

Rispose = non vi seguirono altre parole di quelle gli ho detto = voi siete un bell' impertinente = e non altro.

Domand. a chi dimandasse, se d. Sig. Tosi si era cavato mai il Cappello.

Rispose. Io non me ne ricordo precisamente a chi me ne domandasse, ma intanto ne dimandai, perchè sentendo dire, che non si fosse mai cavato il Cappello il Sig. Tosi, mi fù replicato, che nè meno da principio se lo fosse levato.

Allora sent. ec. accet. ec. essendosi riletto il soprad. Deposto al predetto Sig. Marchese Gerini, e da esso inteso, come asserì, disse esser ciò che ha deposto, e sottoscrittolo, me ne ritornai alla Cancellerìa, portando meco il presente operato.

Andrea Gerini mano propria.

Adi

Adì 27. Luglio 1748. Firenze.

Io appiè sottoscritto attesto per la verità con mio giuramento, che dal Cacciator maggiore di S. M. C. si sono sempre fatte, e di presente si fanno le Licenze di Civettare per tutte le Bandite della Maestà Sua Imperiale, niuna eccettuata, et in fede, ec.

Num. IX. Attestato del Maestro di Caccia.

Io Gio: Vettori Maestro di Caccia mano propria.

Adì 23. Febbrajo 1749.

Attestasi per me infrascritto Gio: Batista Roselli Messo pubblico della Potesterìa di Monte Lupo, e del Tribunale di Certopiano del Marchesato di Capraja, e luoghi annessi, qualmente vera cosa fù, et è che dall' Anno 1741. che seguì l' Infeudazione di d. Marchesato a favore dell' Illustrissimo Sig. Marchese Francesco De' Frescobaldi Padrone fino al presente giorno, tutti gli Atti sì Civili, che Criminali, assieme con tutti i Libri, et ogn' altra cosa attenente a d. Tribunale, sono sempre stati nel Palazzo Pretorio di Certopiano, sotto la custodia, e Chiave de' respettivi Commissarj, ed in specie da un Anno in quà sotto la custodia del Sig. Giuseppe Cilotti al presente Commissario, nè mai alla Villa del Sig. Marchese, il quale nè tampoco puole entrare senza i di lui Commissarj nel Palazzo Pretorio, e particolarmente nel Banco, per averne sempre tenuta, e tenerne d. Cilotti Commissario la Chiave, in fede di che, ec.

Num. X. Attestato sopra le Scritture, e Libri del Tribunale del Feudo.

Io Gio: Roselli Messo suddetto affermo quanto sopra mano propria. Giuseppe Cilotti Commissario.

Adì 23. Febbrajo 1748. ab Inc.

Attestasi per me infrascitto Commissario dell' Illustriss. Sig. Marchese Francesco De' Frescobaldi del Marchesato di Capraja, e luoghi annessi, come avendo io fatta rimazione a tutti quanti i Processi, e querele Criminali esistenti in questo Tribunale di Certopiano dall' Anno 1741. che seguì l' Infeudazione di questo Marchesato a favore dell' Illustriss. Sig. Marchese, fino al presente, non si trovano in materia di trasgressione di Caccia altro, che i seguenti due Processi, cioè.

Num. XI. Rimazione delli Atti Criminali del Feudo.

Un Processo fabbricato a querela di Francesco Tonielli Guardia contro

Fi-

Filippo d' Ipolito Pulidori di Samminiatello Potesteria di Monte Lupo per trasgressione di Caccia in questa Bandita, e Feudo, perchè il dì 8. del Mese di Novembre 1745. si facesse lecito senza alcuna facultà, e licenza usare in d. Feudo Arme dà fuoco, e nominatamente una Pistola carica a monizione, e con essa sparare un colpo contro un Animale volatile, e specialmente ad una Passera, che era sopra un Pedale d' un Fico esistente appresso la Casa del Podere lavorato da Paolo Lisi.

Come in d. Processo fù trasmessa l' inquisizione contro il sudd. Pulidori sotto dì 10. Novembre di d. Anno, e sotto dì 15. Dicemb. successivamente fù detto in calce di d inquisizione non procedersi più oltre in d. Causa, attesi gli ordini dell' Illustriss. Sig. Marchese Padrone, et in d. Processo vi esiste ancora la quietanza di d. Tonielli Guardia, e querelante.

Item altra comparsa di d. Tonielli esibit. ec. al Commissario sud. Ser Bartolommeo Tognini sotto dì 12. Settembre 1746. in cui rappresenta, e si duole, che la sera del dì 27. Agosto sudd. circa l' ore 24. alcune persone senza esprimere il Nome, e Cognome di esse si facessero lecito portarsi in questa Bandita, e nominatamente, nel Podere della Casetta di proprietà dei Sigg. Tosi di Monte Lupo nel Popolo di Capraja armati, con Arme da Fuoco, ed ivi sparassero quattro Archibusate in occasione di cacciare in alcuni Campi di Fagioli, e Saggina ed ammazzassero una Lepre, e fà istanza esaminarsi Francesco Mazzuoli, a cui fù rappresentata la verità del fatto da Paolo Lisi, e li dicesse in oltre d. Lisi d' aver veduto tirare, ed ammazzare la sudd Lepre; In sequela di tal comparsa da d Commissario fù esaminato d Mazzuoli, e da d. Esame non si rileva altro, che d' avere esso Testimone avuto discorso con d. Lisi, ed averli questo detto, che il Prete Tosi, di cui non si ricorda il nome, suo Padrone, ed il Prete Niccolò Bini avevano tirato le quattro Archibusate nella d. sera ne' Campi del Podere di d. Sig. Tosi lavorato da d. Lisi.

Come sotto dì 12. Settembre fù citato a comparire per subito d. Paolo Lisi, e per non esser comparso sotto dì 19. Novembre d. le fù relassato il Mandato di Cattura, ed in tal Causa non sono stati fatti altri atti, in quorum, ec

Giuseppe Cilotti Commissario.